Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 22 gennaio 1972** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 *ottobre* 1971 *registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *dicembre* 1971 *registro n.* 47 *Difesa, foglio n.* 388

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CHITI Mario, nato il 1° dicembre 1907 a Firenze. — Entrava all'armistizio nella resistenza, organizzando e addestrando reparti partigiani con i quali compì numerose e difficili azioni di guerra. Ligio alle sue specifiche qualità e capacità, riusciva a portare a termine vittoriosamente vari combattimenti trascinando con serena irruenza i suoi uomini anche contro soverchianti forze nemiche. Quando già il suo nome era diventato simbolo di vittoria, cadeva, colpito a morte, per la libertà della Patria. — Premilcuore (Vallicelle - Forlì), 23 giugno 1944.

REMONDINI Gilberto, nato il 28 ottobre 1919 a Castel S. Pietro Terme (Bologna). — Abile e ardito comandante di compagnia partigiana, particolarmente distintosi in precedenti, eroiche azioni. Successivamente in occasione di un duro rastrellamento nemico, si batteva a lungo energicamente con i suoi uomini contro il preponderante ben armato avversario. Allo scopo di sventare una grave minaccia di accerchiamento, contrattaccava con estrema decisione il nemico alla testa dei suoi uomini. Durante la riuscita, vittoriosa azione cadeva per la libertà della Patria. — Monte Bastia (E. Romagna), 10 agosto 1944.

ROSSI Spartaco, nato il 18 giugno 1921 a Bologna. — Sottotenente di artiglieria entrava, subito dopo l'armistizio, nelle locali formazioni partigiane animando ed organizzando i primi nuclei di partigiani. Partecipava, al comando della sua compagnia partigiana, a numerosi combattimenti distinguendosi sempre per audacia e capacità di comandante. Durante una importante azione, attaccato improvvisamente da ingenti forze nemiche, anzichè ripiegare, guidava arditamente i suoi uomini all'attacco dello schieramento avversario. Nel generoso tentativo, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Zona di Medicina (Bologna), 23 ottobre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

PREZIUSO Pasquale, nato il 29 novembre 1922 a Rionero in Vulture (Potenza). — Già in servizio nell'Aeronautica militare, entrava all'8 settembre 1943 nelle file partigiane dove portava le sue belle doti di intelligenza, di carattere, di fedeltà, sempre primo nella fatica e nel rischio. In un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie permetteva col preciso fuoco della sua arma lo sganciamento del suo reparto in procinto di essere accerchiato. Durante la generosa, eroica azione, sopraffatto da forze soverchianti, cadeva sacrificando la vita per la libertà della Patria. — Val di Villa (Canelli - Asti), 24 febbraio 1945.

REPETTI Natale, nato il 25 dicembre 1922 a Cabella Ligure (Alessandria). — Giovane sottotenente dell'Aeronautica militare, entrava subito dopo l'armistizio nella resistenza dedicandosi all'organizzazione delle formazioni partigiane. Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie, avuto l'ordine di difendere ad oltranza una posizione di vitale importanza, si batteva arditamente per alcune ore, insieme ad un commilitone, resistendo impavido all'intenso fuoco nemico. Quando la vittoria già stava per arridere al grosso del suo reparto, veniva colpito a morte, immolando la vita per la libertà della Patria. — Gole di Pertuso - Cabella Ligure (Alessandria), 25 agosto 1944.

RULFO Clemente, nato il 2 febbraio 1922 a Torino. — Giovane ed ardito patriota, entrava subito dopo l'armistizio nella resistenza rivelandosi abile organizzatore e animatore e dando in combattimento belle prove di coraggio e sprezzo del pericolo. Di ritorno da una missione, accortosi che alcuni suoi dipendenti erano stati circondati da una pattuglia nemica, si lanciava arditamente sugli avversari impegnando con essi viva lotta e dando tempo ai compagni di mettersi in salvo. Colpito a morte cadeva per la libertà della Patria. — Crescentino (Vercelli), 31 marzo 1944.

SANTINI Adelmo, nato il 26 ottobre 1927 a Pistoia. — Giovanissimo studente esente da obblighi di leva, si portava in montagna per seguire il padre nella locale formazione partigiana, partecipando a tutte le azioni con coraggio ed entusiasmo. Nel corso di un attacco nemico di sorpresa cadeva prigioniero. Minacciato e seviziato, nulla rivelava che potesse danneggiare i commilitoni, pur consapevole di giuocarsi la vita. Condannato a morte, si immolava generosamente per la libertà della Patria. — Torricchio - Serravalle Pistoiese (Pistoia), 25 agosto 1944.

CROCI

PELUSO Cosmo, nato il 2 dicembre 1914 a Secondigliano (Napoli). — Già graduato dei bersaglieri, entrava subito dopo l'armistizio nelle formazioni partigiane locali, partecipando a numerosi attacchi contro autocolonne e mezzi nemici, distiguendosi per valore e spirito di abnegazione. Nel corso di un duro rastrellamento, condotto da soverchianti forze avversarie, rimasto ferito, continuava a battersi validamente finchè, catturato, veniva barbaramente trucidato. — Prato del Rio-Balmoscel - Condove (Torino), 20 aprile 1945.

PIASCO Damiano, nato il 26 novembre 1901 a San Damiano Macra (Cuneo). — Medico chirurgo e fervente patriota dedicava tutta la sua attività alla causa della liberazione raggiungendo i partigiani sui monti. Instancabile nella sua alta missione, organizzava ed attrezzava completamente un piccolo ospedale da campo. Catturato dopo mesi di preziosa attività, veniva barbaramente trucidato. — Caraglio, 30 dicembre 1944.

POËT Paolo, nato il 9 dicembre 1914 a Torre Pellice (Torino). — Fervente ed ardito patriota, entrava tra i primi nella resistenza collaborando alla formazione di efficienti gruppi partigiani e partecipando a numerosi combattimenti. Durante una azione di pattuglia notturna in territorio occupato dal nemico, reagiva freddamente ed efficacemente ad una imboscata avversaria, finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Baussan di Torre Pellice (Torino), 24 luglio 1944.

(12187)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1971, n. **1228.**

Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato e loro estensione ai tecnici di concetto dello stesso Corpo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità mensile di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) con funzioni di polizia è fissata, a decorrere dal 1° settembre 1971, nelle seguenti misure mensili lorde:

a) con sede normale di servizio in comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Direttore generale	85.430	60.820
Ispettore generale	62.090	38.090
Ispettore capo	50.350	28.450
Ispettore superiore	33.450	15.350
Ispettore principale	36.670	18.570
Ispettore	36.680	17.680
Ispettore aggiunto	37.740	17.040;

b) con sede normale di servizio in comuni con popolazione inferiore a 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
	—	—
Ispettore generale	56.690	37.090
Ispettore capo . . .	38.450	28.450
Ispettore superiore	33.350	15.350
Ispettore principale .	36.570	18.570
Ispettore	36.680	17.680
Ispettore aggiunto	37.740	17.040

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'indennità di cui al precedente comma è fissata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) con sede normale di servizio in comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
	—	—
Direttore generale	87.740	60.820
Ispettore generale	65.090	38.090
Ispettore capo	56.350	28.450
Ispettore superiore	43.350	15.350
Ispettore principale .	46.570	18.570
Ispettore	46.680	17.680
Ispettore aggiunto	47.740	17.040;

b) con sede normale di servizio in comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
	—	—
Ispettore generale	65.090	37.090
Ispettore capo	56.350	28.450
Ispettore superiore .	43.350	15.350
Ispettore principale . .	46.570	18.570
Ispettore . . .	46.680	17.680
Ispettore aggiunto . .	47.740	17.040.

Art. 2.

L'indennità mensile di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato va estesa ai tecnici di concetto (geometri e periti agrari) dello stesso Corpo nelle seguenti misure lorde:

a) con sede normale di servizio in comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
	—	—
Geometra e perito capo	48.100	27.750
Geometra e perito principale	39.260	22.650
	33.800	19.500
Geometra e perito .	29.510	17.025
	24.440	14.100
	20.800	12.000;

b) con sede normale di servizio in comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
	—	—
Geometra e perito capo .	46.250	25.900
Geometra e perito principale	37.750	21.140
	32.500	18.200
Geometra e perito . .	28.375	15.890
	23.500	13.160
	20.000	11.200.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'indennità di cui al precedente comma è fissata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) con sede normale di servizio in comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
	—	—
Geometra e perito capo . . .	56.100	35.750
Geometra e perito principale	47.260	30.650
	41.800	27.500
Geometra e perito	37.510	25.025
	32.440	22.100
	28.800	20.000;

b) con sede normale di servizio in comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
	—	—
Geometra e perito capo . . .	54.250	33.900
Geometra e perito principale	45.750	29.140
	40.500	26.200
Geometra e perito	36.375	23.890
	31.500	21.160
	28.000	19.200

Art. 3.

Le misure delle indennità per servizio forestale stabilite dai precedenti articoli 1 e 2 saranno variate automaticamente e nella stessa misura ogni qualvolta subiranno variazioni l'indennità speciale di pubblica sicurezza, l'indennità per spese domestico e governo quadrupedi e l'indennità di alloggio spettanti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge prevista in lire 195 milioni per l'esercizio 1971, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 1701 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Gli ispettori (ufficiali) che prestano servizio presso le scuole del Corpo forestale dello Stato debbono sempre indossare l'uniforme.

Alla prima vestizione provvederà l'amministrazione a mezzo del magazzino centrale vestiario ed equipaggiamento del Corpo forestale dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — NATALI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1229**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Econometria;

Economia internazionale;

Economia monetaria e creditizia;

Ecologia.

Art. 62. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di anestesiologia e rianimazione;

Istituto di clinica ortopedica II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 7. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1230.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Luigi Gonzaga, nel comune di Seren del Grappa.

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Luigi Gonzaga, in località Valle del comune di Seren del Grappa (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 198. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1231.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Bolzano.

N. 1231. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bolzano-Bressanone in data 17 dicembre 1968, integrato con due postille del 10 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Bolzano ed alla istituzione di quattro uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 197. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1232.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in Novi Ligure.

N. 1232. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona in data 25 aprile 1967, integrato con dichiarazioni del 5 giugno e 26 novembre 1970 e 6 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in Novi Ligure (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 199. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971, n. **1233.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rosa, nel comune di Agrigento.

N. 1233. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Agrigento in data 8 gennaio 1968, integrato con due dichiarazioni una del 28 febbraio successivo e l'altra del 29 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Rosa, in contrada Portella del comune di Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 193. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971, n. **1234.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Rocco, in Grotte.

N. 1234. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Rocco, in Grotte (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 194. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1235.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Annunziata, nel comune di Venezia.

N. 1235. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia in data 1° settembre 1970, integrato con dichiarazione del 21 ottobre successivo, relativo alla erezione della parrocchia dell'Annunziata, in località Campalto del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 219. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1236.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Corpo di Cristo, in Pontecagnano.

N. 1236. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno in data 5 marzo 1970, integrato con due dichiarazioni del 13 marzo successivo e con postilla del 9 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Corpo di Cristo, in Pontecagnano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 218. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1237.**

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di S. Chiara, con sede in Montegrotto Terme.

N. 1237. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero di S. Chiara, con sede in Montegrotto Terme (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 236. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1238.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. Assunta, nel comune di Modica.

N. 1238. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Noto in data 15 agosto 1968, integrato con postilla senza data e con dichiarazioni 2 settembre 1968 e 16 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. Assunta, in località Marina del comune di Modica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 234. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1239.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Maria SS. delle Grazie, nel comune di Oliveto Lucano e della Madonna di Pompei, nel comune di Garaguso.

N. 1239. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tricarico in data 1° ottobre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di Maria SS. delle Grazie, nel comune di Oliveto Lucano (Matera), e della Madonna di Pompei, in località Grassano Scalo del comune di Garaguso (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 235. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971.

Sostituzione di un componente la commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, con il quale è stata ricostituita, per il quadriennio 1969-1972, la commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, perchè deceduto, del dott. Pasquale Marra, consigliere di Corte di cassazione, membro della predetta commissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Tommaso D'Arienzo, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione a riposo è nominato membro della commissione centrale per le imposte, in sostituzione del dott. Pasquale Marra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1971
Registro n. 63 Finanze, foglio n. 27

(468)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1971.

Approvazione del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti:

l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899;

il regio decreto 4 febbraio 1900 col quale dall'elenco di cui sopra sono stati radiati i laghi di Chiusi e di Montepulciano;

il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720; il sesto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 860; il settimo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, n. 323 e l'ottavo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 121;

Visto lo schema del nono elenco suppletivo compilato a cura dell'ufficio del genio civile di Siena;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita ai sensi di legge, sul citato schema di elenco durante la quale non sono state avanzate opposizioni nè reclami;

Considerato che le acque comprese in detto elenco hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse, ai sensi dell'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775;

Che, pertanto, detto elenco suppletivo può essere approvato;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 629 nell'adunanza del 14 maggio 1970;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente ch'è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1971
Registro n. 20 *Lavori pubblici, foglio n.* 389

Nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
2	Lago di Montepulciano	Ha per emissario il Canale Maestro della Chiana	Montepulciano	Tutto lo specchio d'acqua
4	Lago di Chiusi	Ha per emissario il Canale del Passo alle Querce detto anche Canale di Comunicazione	Chiusi	Id.
12 *ter*	Sorgenti di Fonte Cornino	Torrente Parce	Montepulciano	Dallo sbocco alle sorgenti L'iscrizione comprende anche le acque sotterranee scoperte dal Comune di Chianciano Terme nel terreno di proprietà di Chiti Giuseppe distinto al catasto al foglio 165, part. 156
67-1	Pozzi del Santo	Torrente Staggia	Monteriggioni	Dallo sbocco alle sorgenti Acqua sotterranea scoperta dal Consorzio Toscana Aclista Cooperative Agricole
69-1	Fosso della Abbaina	Fosso del Molino e del Castagneto	Monteriggioni	Dallo sbocco alle sorgenti Le Frigge esse comprese
128-1	Fosso delle Sugherelle inf. n. 106	Fiume Merse	Sovicille	Dallo sbocco alle sorgenti dei due rami in cui si divide
128-2	Sorgenti Molino e fosso omonimo	Fosso Ricausa	Chiusdino	Dallo sbocco alle sorgenti
129-1	Fosso della Lupaia - inf. n. 129	Torrente Rosia	Sovicille	Dallo sbocco alle sorgenti
131-1	Fosso del Luco - inf. n. 129	Torrente Rosia	Sovicille	Id.
131-2	Fosso della Gora - inf. n. 131/1	Fosso Luco	Sovicille	Id.

(573)

Visto, *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 15 della legge sopracitata nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto predetto e, in particolare, il comma primo n. 5 dell'articolo medesimo;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1970, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto sopramenzionato;

Vista la nota n. 5018/E/2 in data 3 settembre 1971 con cui il Ministero dell'interno ha designato il vice prefetto dott. Ugo Gasparri quale membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del dott. Girolamo Di Giovanni, nominato prefetto della provincia di La Spezia;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Ugo Gasparri è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero dell'interno ed in sostituzione del dott. Girolamo Di Giovanni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1971
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 169

(503)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, numero 548;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1967, con il quale l'avv. Paolo Turchetti è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che l'incarico di presidente conferito con il citato decreto è scaduto per compiuto quadriennio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Istituto per un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Paolo Turchetti è confermato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1971
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 179

(470)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 7 dicembre 1971, l'ispettore generale dell'amministrazione centrale dott. Renato Martorelli è

nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria con lo stipendio di L. 5.453.700 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive del parametro 742, dell'Amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 13 e 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1971
Registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 18

(466)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Vista la nota n. 0530/18144 in data 11 febbraio 1971, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana propone la nomina dell'avv. Francesco Lariccia a membro supplente del comitato centrale predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro, a seguito del decesso dell'avv. Riccardo Cocco;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del comitato medesimo;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Francesco Lariccia è nominato membro supplente del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(504)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 394, relativa alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1967 relativo alla nomina del consiglio di amministrazione della predetta scuola per la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1968;

Visto il telespresso n. 109/249 dell'11 ottobre 1969 con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato il proprio rappresentante nella persona del consigliere d'ambasciata Amedeo Solferini, capo della segreteria Q. A. della Direzione generale per le relazioni culturali;

Considerata l'opportunità di procedere alla ricostituzione del predetto consiglio d'amministrazione per scaduto triennio;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1971 e per la durata di un triennio, è ricostituito il consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene, così composto:

Levi prof. Teodoro, direttore della Scuola archeologica italiana di Atene, presidente;

Agresti dott. Vito, direttore generale delle antichità e belle arti, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Solferini Amedeo, consigliere d'ambasciata, capo della segreteria Q. A. della Direzione generale per le relazioni culturali, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Zaccaria prof. Giovanni, libero docente di contabilità di Stato presso l'Università degli studi di Roma, in qualità di esperto;

Caputo prof. Giacomo, libero docente di archeologia e storia dell'arte antica presso l'Università degli studi di Firenze, in qualità di esperto.

Art. 2.

La spesa per il funzionamento di detto consiglio graverà sui fondi annualmente a disposizione della Scuola archeologica italiana di Atene, di cui all'art. 11 della citata legge n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: MISASI

(254)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1967, n. 394, relativa alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1967 relativo alla nomina del collegio dei revisori dei conti della predetta scuola per la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1968;

Visto il foglio n. 182182 del 4 dicembre 1970 con il quale il Ministero del tesoro ha confermato i propri rappresentanti nelle persone della dott.ssa Elvira D'Amico nata Margutti e del dott. Bixio Cappucci, entrambi direttori di divisione, rispettivamente quali revisore effettivo e revisore supplente in seno al collegio dei revisori dei conti della predetta scuola;

Considerata l'opportunità di procedere alla ricostituzione del predetto collegio per scaduto triennio;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1971 e per la durata di un triennio è ricostituito il collegio dei revisori dei conti della Scuola archeologica italiana di Atene, che risulta così composto:

Predome dott. Gaetano, direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, revisore effettivo, presidente;

Rossi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione, revisore effettivo;

D'Amico dott.ssa Elvira nata Margutti, direttore di divisione del Ministero del tesoro, revisore effettivo;

Cappucci dott. Bixio, direttore di divisione del Ministero del tesoro, revisore supplente;

Fioravanti dott.ssa Alma, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione, revisore supplente.

Art. 2.

La spesa per il funzionamento del suddetto collegio dei revisori dei conti graverà sui fondi annualmente a disposizione della Scuola archeologica italiana di Atene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: Misasi

(255)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.
Autorizzazione al comune di Cropalati a contrarre un mutuo per il restauro dei locali adibiti a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 38 in data 29 novembre 1969 del comune di Cropalati;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Cosenza approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 19.000.000 per il restauro dei locali adibiti a sede della pretura di Cropalati;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di provvedere al restauro dei locali adibiti a sede della pretura di Cropalati;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il restauro dei locali destinati alla pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Benedetto Clausi il comune di Cropalati è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 19.000.000 (diciannovemilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Cropalati un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 1.207.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 19.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Cropalati il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 17 settembre 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
Colombo

Il Ministro per l'interno
Restivo

p. *Il Ministro per il tesoro*
Cattani

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1971
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 256

(467)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 394, relativa alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971, con il quale è stato ricostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1971 e per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene;

Vista la lettera in data 20 maggio 1971, con la quale il prof. avv. Giovanni Zaccaria, membro in qualità di esperto, del predetto consiglio di amministrazione, ha rassegnato le proprie dimissioni perchè chiamato ad altri incarichi;

Vista la lettera in data 28 luglio 1971, n. 156272, del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza - Reparto II, relativa alla designazione dell'ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, dott. Ettore Aragona, a membro del consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene, in qualità di esperto;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il professore avv. Giovanni Zaccaria è sostituito dal dott. Ettore Aragona, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, nell'incarico di membro del consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

(256)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 394, relativa alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971, con il quale è stato ricostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1971 e per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il telegramma n. 15510 datato 11 ottobre 1971 con il quale il Ministero degli affari esteri ha chiesto la sostituzione, perchè destinato all'estero, del consigliere di ambasciata Amedeo Solferini, rappresentante del predetto dicastero in seno al consiglio d'amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene, con il Ministro plenipotenziario Fausto Bacchetti, vice direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il consigliere d'ambasciata Amedeo Solferini è sostituito dal Ministro plenipotenziario Fausto Bacchetti, vice direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, nell'incarico di membro del consiglio d'amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene, in qualità di rappresentante del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

(257)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Declassificazione a comunale di un tratto di strada in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 39 del 19 aprile 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Imperia ha deliberato di declassificare il tratto della strada provinciale di « Valle Argentina », compreso tra la strada statale n. 1 Aurelia e la stazione ferroviaria di Arma di Taggia, della estesa di km. 0 + 366;

Visto il voto n. 1366 dell'8 settembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che il tratto di strada di che trattasi può essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto della strada provinciale di « Valle Argentina », compreso tra la strada statale n. 1 Aurelia e la stazione ferroviaria di Arma di Taggia, dell'estesa di km. 0 + 366, è declassificato da provinciale a comunale, entrando a far parte del novero delle strade del comune di Taggia (Imperia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(461)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Costituzione di riserve forestali di utilizzazione di varie zone ricadenti nelle foreste demaniali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio delle foreste demaniali di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esistono, fra le altre, le zone riportate nel prospetto che segue, e che rispondono ai requisiti richiesti, rappresentando esse un popolamento vegetale che per i caratteri strutturali e genetici degli individui che lo compongono, rende possibile una ricerca basilare nel campo della riproduzione delle piante forestali ed è fonte di approvvigionamento di semi altamente selezionati:

Provincia	Località	Foresta demaniale	Specie legnosa	Superficie
Arezzo	Camaldoli	Camaldoli	abete bianco	43
Arezzo	Scodella	Monte Mezzano	abete bianco	44
Cosenza	Gallopane	Fossiata	pino laricio	200
Cosenza	Golia-Corvo	Fossiata	pino laricio	350
Firenze .	Vallombrosa	Vallombrosa	abete bianco	42
Firenze . .	Vallombrosa	Vallombrosa	douglasia	17
Forlì .	Sasso Fratino	Badia Prataglia	abete bianco	50
Grosseto	Tombolo Follonica	Follonica	pino domestico	35
Grosseto	Bandita S. Carlino	Follonica	pino domestico	6
Livorno .	Capocavallo (Tombolo settentrionale)	Cecina	pino marittimo	40
Livorno	Tombolo meridionale e settentrionale	Cecina	pino domestico	300
Pistoia	Abetone	Abetone	abete bianco	145
Taranto .	Stornara	Regina	pino d'Aleppo	400
Taranto .	Patemisco-Galli	Patemisco	pino d'Aleppo	98
			Totale Ha	1.770

Considerato che la scelta di dette zone, riferita ai migliori boschi da seme viene fatta sotto la direzione della stazione sperimentale di selvicoltura ed è stata già in parte documentata e riportata nel « Libro nazionale dei boschi da seme », pubblicato nell'anno 1960 nella Collana Verde n. 5 a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste;

Tenuto conto della utilità di attribuire al bosco da seme una più rilevante qualificazione, ponendo cioè quelle aree di più alto valore genetico in una specifica categoria di ambienti di particolare interesse naturalistico;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 19/261 del 16 novembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

Le zone già indicate nelle premesse, situate nei comprensori delle foreste demaniali descritte, vengono sottoposte a particolare regime di tutela e comprese nella categoria di « riserve forestali di utilizzazione ».

Art. 2.

Entro il perimetro delle riserve suindicate è consentito l'accesso esclusivamente per compiti amministrativi e colturali intesi alla ricerca basilare nel campo della riproduzione delle piante forestali.

Art. 3.

Alla tutela e gestione delle riserve sopra descritte, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve stesse, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(568)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.
Classificazione tra le provinciali della nuova circonvallazione di Arzignano e declassificazione fra le comunali di un tratto di strada in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 8452/932 in data 21 aprile 1970 dell'amministrazione provinciale di Vicenza concernente la classificazione a provinciale della nuova circonvallazione di Arzignano e la declassificazione a comunale dell'ultimo tratto della strada provinciale Arzignanese dalla località Giorio all'incrocio con la strada comunale della Madonnetta;

Visto il voto n. 569 del 20 aprile 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che può accogliersi la richiesta di provincializzazione e di declassificazione di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

E' classificato provinciale, quale tratto terminale della strada provinciale Arzignanese il tronco stradale dalla località Giorio all'innesto con la strada provinciale Valdichiampo in corrispondenza del ponte Cartaneda, dell'estesa di km. 2+280.

Art. 2.

L'ultimo tratto della provinciale Arzignanese che ha inizio in località « Giorio » e termina all'incrocio con la strada comunale Madonnetta cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Arzignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(205)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.
Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada e declassificazione dalle provinciali di un altro tratto in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che la strada « Brindisi-fiume Piccolo-Torre Cavallo-Mattarelle-litorale di Cerano-Torre San Gennaro-confine provincia di Lecce » è stata classificata provinciale con decreti ministeriali 1° settembre 1956, 25 febbraio 1960 e 2 settembre 1963, in provincia di Brindisi;

Ritenuto che a seguito dell'insediamento del complesso petrolchimico Montecatini Hedison, la continuità della strada di cui sopra è stata interrotta;

Visto l'atto 8 aprile 1969, n. 8/22, con il quale l'amministrazione provinciale di Brindisi ha chiesto:

a) la classificazione a provinciale di un nuovo tratto dalla strada statale n. 16 (dopo il cimitero di Brindisi) per masseria Santa Lucia-masseria Villanova fino allo innesto con la provinciale dalla strada statale n. 16 alla masseria Trullo, con diramazione masseria Campoperso e Torre Mattarelle e conseguentemente la declassificazione del tratto « dalla strada statale n. 16 (presso il cimitero di Brindisi) per fiume Piccolo-Torre Cavallo-Mattarelle »;

b) che sia dato atto che, a seguito delle interrotte variazioni i tre tronchi di strade classificate con i succitati decreti ministeriali 1° settembre 1956, 25 febbraio 1960 e 2 settembre 1963 assumano la configurazione di un'unica arteria denominata « strada provinciale litoranea a sud di Brindisi » avente il seguente itinerario: « dalla strada statale n. 16-per masseria Villanova-per masseria Cerano al confine con la provincia di Lecce (con due diramazioni) lungo il canale Siedi fino alla spiaggia di Cerano », dell'estesa di chilometri 22 + 875 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al concessionario);

c) che la denominazione della strada classificata provinciale con decreto ministeriale 25 febbraio 1960 « dalla strada statale n. 16 alla masseria Trullo », con due diramazioni:

1) verso masseria Campoperso fino all'incrocio con la futura litoranea in prossimità di Torre Mattarelle;

2) verso masseria Cerano sino all'innesto col canale Siedi,

sia modificata come segue: « dalla strada statale n. 16 alla masseria Trullo con due diramazioni verso masseria Campoperso e per masseria Cerano fino all'innesto con la litoranea a sud di Brindisi, per complessivi chilometri 6 + 762;

Visto il voto 22 giugno 1971, n. 810, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che:

1) sia da accogliere la richiesta dell'amministrazione provinciale di Brindisi sulla classificazione a provinciale del nuovo tratto dalla strada statale n. 16 (dopo il cimitero di Brindisi) per masseria Santa Lucia-masseria Villanova fino all'innesto con la provinciale « dalla strada statale n. 16 alla masseria Trullo con diramazione masseria Campoperso e Torre Mattarelle »;

2) il tratto strada statale n. 16 (cimitero di Brindisi) complesso petrolchimico sia da considerare comunale;

3) il tratto interno al complesso petrolchimico debba entrare a far parte del complesso medesimo;

4) il tratto ad est del complesso per Torre Mattarelle fino all'incrocio con il tratto classificando sia da considerare vicinale non possedendo nessuno dei requisiti richiesti dagli articoli 2, 4 e 7 della citata legge numero 126;

5) possa cambiarsi la denominazione della strada provinciale che va dalla strada statale n. 16 per masseria Trullo come richiesto dall'amministrazione provinciale stessa;

Ritenuto che il nuovo tratto della strada provinciale sopra descritto può essere classificato provinciale;

Ritenuto che il tratto strada statale n. 16 (cimitero di Brindisi) complesso petrolchimico, può essere classificato comunale;

Ritenuto che il tratto interno al complesso petrolchimico entra a far parte del complesso medesimo;

Ritenuto che il tratto ad est del complesso per Torre Mattarelle fino all'incrocio con il tratto classificando può essere considerato vicinale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

Il tratto di strada costruito in variante di cui alle premesse (punto n. 1), è classificato provinciale.

Art. 2.

Il tratto di strada dismesso, di cui al punto n. 2), cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale, entrando a far parte dello elenco delle strade del comune di Brindisi.

Art. 3.

Il tratto di strada dismesso interno al complesso petrolchimico entra a far parte del complesso stesso.

Art. 4.

Il tratto di strada dismesso di cui al punto n. 4) è considerato vicinale, e ad esso si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 126.

Art. 5.

Il tratto di strada di cui al punto n. 5) assume la seguente denominazione: « dalla strada statale n. 16 alla masseria Trullo con due diramazioni verso masseria Campoperso e per masseria Cerano fino all'innesto con la litoranea a sud di Brindisi ».

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(462)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di sessantadue strade in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni n. 95/*bis*/12666 del 20 maggio 1967 e n. 139/19210 del 24 luglio 1967, con le quali l'amministrazione provinciale di Frosinone ha proposto la classificazione tra le provinciali di centododici strade comunali;

Considerato che per sessantanove delle centododici strade è stata trasmessa dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio nel mese di dicembre 1970 la relativa documentazione;

Visto il voto n. 1085 del 20 luglio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle seguenti sessantadue strade comunali:

1) « Catramina » con inizio dalla strada provinciale « Castro-Pofi-Casilina » e termine alla strada provinciale « Farneta » e strada « Braccio Fontana la Pace-stazione di Castro-Pofi-Vallecorsa », con inizio dalla stazione di Castro e termine sulla Catramina, dell'estesa complessiva di km. 8+300;

2) « Badia » con inizio dalla strada provinciale « Esperia » e termine sulla strada provinciale « Ausonia » progressiva km.ca 19+500, estesa di chilometri 12+600;

3) « Romana Selva-Selva-Incoronata » con inizio sulla strada statale n. 214 e termine sulla strada provinciale « Sora-Incoronata-Veroli » in località Pozzillo, estesa km. 6+500;

4) « Capitino » con inizio nel centro abitato di Isola Liri e termine sulla strada statale n. 82 progressiva km.ca 64+270 in località cartiera Sana, estesa km. 4+400;

5) « San Domenico » con inizio dalla strada statale n. 82 (km. 58+800) e termine sulla strada provinciale « Romana Selva », estesa km. 1+800;

6) « Le Compere » con inizio da piazza Indipendenza in Sora e termine sulla strada statale n. 82 al km. 48+800, estesa km. 6+000;

7) « Pietralata-Tecchiena » dalla strada provinciale Casilina Sud in località Bassetto alla strada provinciale Santa Cecilia in località Convento dei Frati, estesa km. 6+800;

8) « accesso al lago di Canterno » dalla strada statale n. 155 (km. 21+150) alla strada provinciale di accesso a Fumone (km. 1+250) estesa km. 7+700;

9) « accesso alla stazione ferroviaria » dalla strada statale n. 82 (km. 72+800) alla stazione ferroviaria, estesa km. 1+100;

10) « Acquafondata-Casalcassinese-Molise » da Acquafondata al confine con la provincia di Campobasso, estesa km. 7+800;

11) « Ripi-Castello-Boville Ernica » dalla strada provinciale Moringo Alto (km. 4+000) alla strada provinciale « Sant'Angelo-Strangolagalli » località Ara Castello, estesa km. 3+400;

12) « Ponte Selva-Castellaccio » dalla strada provinciale Palianese alla strada statale n. 6, estesa km. 15+000;

13) « Colle Oliva » dalla strada statale n. 6 (km. 110+800) alla strada provinciale « Tramonti » (km. 3+300), estesa km. 2+100;

14) « La Prata Braccio est » dalla strada statale n. 214 (km. 5+900) alla strada provinciale « Verolana 1ª » (km. 1+800), estesa km. 6+300;

15) « Comunacque » dalla strada provinciale « Trevi-Filettino » (km. 5+600) al ponte sul fiume Aniene e Simbrivio, estesa km. 4+000;

16) « Filaro » dalla strada provinciale dei Santi (km. 7+500) alla strada provinciale Ausonia (km. 27+700), estesa km. 4+800;

17) « dalla Verolana 2ª a Faiano-Giglio-Collemercurio-Moringo » dalla strada provinciale Verolana 2ª (km. 12+000) alla strada provinciale Moringo Alto (km. 6+100), estesa km. 10+000;

18) « Castelnuovo Parano-Coreno Ausonio » dalla strada provinciale accesso a Castelnuovo Parano alla strada provinciale Coreno-Castelforte, estesa km. 4+800;

19) « Madonna del Piano-Rave Grosse-Seminasale » dalla strada provinciale Castro-Pastena-Pico (km. 0+500) alla strada provinciale Frosinone-Gaeta 2° (km. 13+800), estesa km. 4+700;

20) « traversa Piedimonte San Gennaro » dal centro abitato di Pontecorvo alla strada provinciale Piedimonte San Gennaro-Pignataro Interamna (km. 6+100), estesa km. 7+800;

21) « San Martino » dal centro abitato di Giuliano di Roma alla strada provinciale Giuliano-Villa Santo Stefano (km. 1+300), estesa km. 0+460;

22) « San Marco-Torretta » dalla strada provinciale accesso a Boville Ernica (km. 3+970) alla strada provinciale Sant'Angelo-Strangolagalli (km. 3+000), estesa km. 5+000;

23) « Madonna delle Grazie-Ruscitto » dalla strada provinciale San Lucio-Scrima in località Pozzo Papa alla strada provinciale Moringo Alto località Ruscitto, estesa km. 4+800;

24) « San Filippo-Ara la Stella-Canalara » dalla strada provinciale Anticolana alla strada provinciale Anagni-Acuto (km. 7+000), estesa km. 7+000;

25) « La Forma-San Quirico-Roiate » dalla strada statale n. 155 frazione la Forma alla località San Quirico, estesa km. 2+500;

26) « Casa del medico Scarafone » dalla strada provinciale Moringo Alto alla strada provinciale Sant'Angelo-Strangolagalli, estesa km. 6+000;

27) « Castrocielo-Stazione Aquino » da Castrocielo alla strada statale n. 6, estesa km. 3+420;

28) « Roselli-Purgatori-Sferracavalli » dalla frazione Roselli alla strada provinciale Fontechiari e Sferracavalli, estesa km. 6+500;

29) « collegamento strada statale n. 6 - strada provinciale Ausonia » dalla strada statale n. 6 (km. 133+000) alla strada provinciale Ausonia (km. 26+500), estesa km. 8+500;

30) « Ponte Santa Maria in Salice-Ceprano » dalla strada provinciale Falvaterra-Collemanno-Castro alla strada provinciale Braccio-stazione Ceprano, estesa km. 5+000;

31) « accesso sud a Sant'Ambrogio sul Garigliano » dalla strada provinciale Santi al centro abitato di Sant'Ambrogio sul Garigliano, estesa km. 3+000;

32) « accesso sud » dalla strada provinciale dei Santi al centro abitato di Sant'Andrea, estesa km. 1+050;

33) « Broccostella-Carnello » dal centro abitato di Broccostella (km. 37+600) alla strada provinciale Sora-Carnello-Isola del Liri, estesa km. 3+900;

34) « Castelliri-Cimitero-Romana Selva » dal centro abitato di Castelliri alla strada provinciale Romana Selva, estesa km. 1+200;

35) « Vettuno » dalla strada provinciale Boville Ernica-San Lucio (località Sant'Antimo) alla strada provinciale accesso nord Monte San Giovanni Campano (località Mola Papetti), estesa km. 4+500;

36) « Ferrarelli-Maniano » dalla strada statale n. 6 (km. 84+300) alla strada provinciale Torrice-Scannacapre (frazione Giglio di Veroli), estesa km. 6+700;

37) « Via Ripi » dalla strada statale n. 6 alla strada provinciale Ripi-Strangolagalli-Ceprano (km. 5+000), estesa km. 5+500;

38) « San Paolo » dalla strada statale n. 214 (km. 10+800) alla strada provinciale Anitrella-Porrino (località Chiaiamari), estesa km. 5+000;

39) « Pontecorvo-San Giovanni Incarico » dal centro abitato di Pontecorvo alla strada statale n. 82 (km. 91+500), estesa km. 10+500;

40) « accesso a Pico » da Pico alla strada provinciale Leuciana 2ª (km. 17+000), estesa km. 1+200;

41) « Sant'Angelo in Theodice-strada provinciale Appia » dalla strada provinciale dei Santi alla strada provinciale Appia, estesa km. 5+200;

42) « Colle Vento-Colle Pece » dalla strada provinciale Castro-Pastena-Pico (km. 3+000) alla strada provinciale Falvaterra-Collemanno-Castro (km. 11+000), estesa km. 1+250;

43) « Montenero-Crespasa » dalla strada provinciale Castro-Pastena-Pico (km. 5+400) alla fontana Crespasa, estesa km. 1+850;

44) « Santa Liberata-Colle Pisciosa-Papetti » dalla strada provinciale accesso a Boville (località Liberata) alla strada provinciale accesso nord Monte San Giovanni Campano (località Mola Papetti), estesa km. 4+800;

45) « Villamagna » dalla strada provinciale accesso a Sgurgola alla strada provinciale di Carpineto, estesa km. 5+700;

46) « collegamento tra la strada statale Casilina e la strada provinciale Castrocielo-Roccasecca » dalla strada statale n. 6 (km. 123+200) alla strada provinciale Roccasecca-Castrocielo (km. 2+000), estesa km. 3+000;

47) « Cava San Magno » dalla strada provinciale Anagni-Acuto alla strada statale n. 6 (osteria della Fontana), estesa km. 3+000;

48) « Fraioli » dalla strada statale n. 6 (km. 114+500) alla strada provinciale Roccadarce-Santopadre (km. 1+100), estesa km. 3+000;

49) « Boville-Panicelli-La Lucca » dalla strada provinciale Boville San Lucio (contrada Sant'Antonio) alla strada provinciale per Monte San Giovanni Campano-La Lucca-Strangolagalli, estesa km. 4+800;

50) « Sferracavalli-Capodichino » dalla strada provinciale Sferracavalli 2ª alla località Capo di China, estesa km. 5+000;

51) « Seritico-Castagnete » dalla strada provinciale Alatri-Fumone-Ferentino (km. 2+600) al lago di Canterno, estesa km. 9+500;

52) « Torretta » dalla strada statale n. 6 (km. 119+350) alla strada provinciale Roccasecca-Casalvieri (km. 3+900), estesa km. 4+700;

53) « Cercete-Vado Rosso » dalla strada provinciale Torre Noverana (km. 0+350) alla strada provinciale accesso sud ad Anagni (km. 0+900), estesa km. 6+500;

54) « Le Piaggie-Acuto » dal ponte Martini in contrada di Fiuggi alla strada statale n. 155 nei pressi di Acuto, estesa km. 3+500;

55) « Madonna della Stella-Brocco Alto » dalla strada provinciale Sferracavalli 2ª a Brocco Alto, estesa km. 3+700;

56) « Anagni-Fiuggi », estesa km. 18+064;

57) « Sora-Incoronata-Veroli », estesa km. 12+650;

58) « Strangolagalli-Arce », estesa km. 6+800;

59) « stazione Arpino - strada statale n. 82 », estesa km. 7+400;

60) « Arpino-Casalvieri », estesa km. 14+300;
61) « Fontanaliri-Santopadre », estesa km. 5+852;
62) « Ferentino-Porciano », 1° tronco, estesa km. 4+410, per un totale complessivo di km. 352+606;

Ritenuto, pertanto, che le suddette strade (n. 62) possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 352+606 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(465)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Costituzione della riserva naturale integrale « Piazza del diavolo » (Vette Feltrine) e giardino botanico « Monte Faverghera », in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione.

Accertato che nel comprensorio delle Vette Feltrine, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste fra le altre, la zona denominata « Piazza del diavolo » (Vette Feltrine) nei comuni di Feltre e Cesio Maggiore e della superficie di ha. 600 compresi nel F. 22 II NE (Le Vette) dell'I.G.M. scala al 25 mila a quota media di m. 1700 s.l.m., caratterizzata da una compatta catena montuosa, che accoglie numerosi e rari endemismi vegetali e relitti di microfauna preglaciale, alcuni in via di estinzione.

che per lo studio e la ricerca scientifica del suddetto territorio viene incluso il giardino botanico di m. Faverghera (Nevegal) di proprietà dell'A.S.F.D. per una superficie di ha. 6.25 indicata nella planimetria in scala al 4000, F. 130, n. 12 p., 15 p. e 30 p. in comune di Belluno, a quota media di m. 1600 s.l.m., da considerare quale parte integrante della citata riserva naturale « Piazza del diavolo »;

Rilevato che la riserva naturale in questione, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, ha formato oggetto di indagini e studi di carattere naturalistico e biologico;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 21/263 del 16 novembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

La località « Piazza del diavolo » (Vette Feltrine), nonchè l'area ove è situato il giardino botanico di « Monte Faverghera », già indicate nelle premesse, situate in territorio di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in provincia di Belluno, esattamente individuate e distinte rispettivamente nelle planimetrie in scala al 25.000 ed al 4000 allegate al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, vengono costituite in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

DALLA CARTA PLANIMETRICA DELL' A.S.F.D.-F.136 SCALA 1:4.000
R.N.I. MONTE FAVERGHERA
GIARDINO BOTANICO
19
18
PIAN GRAND
11
12
N.
13
15
14
6
30
3
Comune di Farra D'Alpago
M.FAVERGHERA
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA

(567)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti numeri 214 e 215 del 13 ottobre 1969, con i quali l'amministrazione provinciale di Pescara ha chiesto l'inclusione nella rete delle strade provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « casa cantoniera di Brittoli-Montagne di Brittoli » che si innesta alla strada provinciale « Cepagatti-Forca di Penne », progressiva chilometrica 27 + 070 a quota 860 s.l.m. e raggiunge la vetta della montagna in località Cannatina a quota 1450 s.l.m., della lunghezza di km. 5 + 000;

2) « Villa Celiera-Voltigno », che si allaccia alla strada provinciale « Vestea-Villa Celiera », in prossimità dell'abitato di Villa Celiera quota 720 s.l.m. e snodandosi attraverso le contrade Santa Maria, Pietragrande, le Scalate, raggiunge il valico di Vado di Focina, confine interprovinciale tra Pescara e L'Aquila, quota 1383 s.l.m., della lunghezza di km. 12 + 500;

Visto il voto 22 giugno 1971, n. 946, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che le strade comunali suddette possono essere classificate provinciali a termini dello art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali di cui alle premesse (punto n. 1 e n. 2), dell'estesa rispettivamente di km. 5 + 000 e di km. 12 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(463)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 80 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Brescia: n. 3; Gardone Riviera: n. 1; Ponte di Legno: n. 1; Gandino: n. 1; Rivolta d'Adda: n. 1; Pandino: n. 1; Castelleone: n. 1; Soncino: n. 1; Cremona: n. 1; Fagnano Olona: n. 1; Somma Lombardo: n. 1; Samarate: n. 1; Viggiù: n. 1; Busto Garolfo: n. 1; Cerro Maggiore: n. 1; Corsico: n. 1; Nerviano: n. 1; Novate Milanese: n. 1; S. Donato Milanese: n. 1; S. Giuliano Milanese: n. 1; Brugherio: n. 1; Cologno Monzese: n. 1; Cormano: n. 1; Bresso: n. 1; Trezzo d'Adda: n. 1; Pioltello: n. 1; Paderno Dugnano: n. 1; Cesano Maderno: n. 1; Limbiate: n. 1; Seveso: n. 1; Senago: n. 1; Besana Brianza: n. 1; Giussano: n. 1; Lentate sul Seveso: n. 1; Nova Milanese: n. 1; Milano: n. 41; Como: n. 1; Piacenza: n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300, ecc., fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: PRETI

(253)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

Prezzi di obiettivo e prezzi d'intervento di alcune varietà di tabacco in foglia di origine tedesca coltivate in Italia e ammontare dei premi agli acquirenti delle suddette varietà di tabacco di raccolto 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1063/71, del Consiglio, del 25 maggio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 115 del 27 maggio 1971, che fissa, per il tabacco in foglia, i prezzi di obiettivo ed i prezzi d'intervento, nonchè le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1971;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1576/71 del Consiglio, del 19 luglio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale »

delle Comunità europee n. L 167 del 26 luglio 1971, che fissa i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1971;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1728/70 della commissione, del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 17 novembre 1971, che fissa i prezzi di obiettivo e d'intervento per i tabacchi in foglia di raccolto 1971, i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto e l'ammontare dei premi agli acquirenti del tabacco in foglia;

Considerato che nella campagna 1971 sono stati coltivati in Italia tabacchi delle varietà Badischer Geudertheimer e Forchheimer Havanna II C di origine tedesca;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione del decreto ministeriale del 22 ottobre 1971, citato nelle premesse, i prezzi di obiettivo ed i prezzi d'intervento per il tabacco in foglia delle varietà Badischer Geudertheimer e Forchheimer Havanna II C del raccolto 1971, fissati con il regolamento C.E.E. n. 1063/71 del 25 maggio 1971 sono, per ciascuna classe e corona fogliare indicate nella tabella allegata al regolamento C.E.E. n. 1728/70 del 25 agosto 1970, i seguenti:

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo Lire/quintale			Prezzi d'intervento Lire/quintale		
	classe			classe		
	I	II	III	I	II	III
Prime foglie	102.487	83.129	66.047	92.250	74.825	59.450
Foglie basse	124.124	100.210	80.851	111.725	90.200	72.775
Foglie mediane	113.875	93.377	79.712	102.500	84.050	71.750
Foglie apicali	72.296	—	—	68.675	—	—

Le qualità di riferimento per i suddetti tabacchi in foglia sono quelle indicate nel citato regolamento comunitario n. 1063/71.

Art. 2.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 727/70 del 21 aprile 1970, accordati per le suddette varietà agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1971 con il regolamento comunitario numero 1576/71 del 19 luglio 1971, citato nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà di tabacco in foglia	Importo del premio Lire/quintale
Badischer Geudertheimer	79.000
Forchheimer Havanna II C	79.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(250)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

Fissazione dell'aiuto comunitario ai semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1971-72.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, concernente l'affidamento all'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » dei compiti d'intervento per il settore dei semi di cotone;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1516/71, del Consiglio, del 12 luglio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 160 del 17 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 27 settembre 1971, riguardante l'attuazione del citato regolamento comunitario n. 1516/71 e dei successivi regolamenti di applicazione;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 2113/71, del Consiglio, del 28 settembre 1971, e n. 2484/71, della Commissione, del 18 novembre 1971, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee rispettivamente n. L 222 del 2 ottobre 1971 e n. L 256 del 19 novembre 1971, concernenti la fissazione dell'aiuto in questione per la campagna di commercializzazione 1971-72 e la proroga al 30 novembre 1971 del termine per la presentazione delle dichiarazioni relative alle superfici seminate a semi di cotone;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni per l'erogazione del suddetto aiuto comunitario;

Decreta:

Art. 1.

L'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, è incaricata di provvedere alla erogazione del previsto aiuto per i semi di cotone prodotti nel territorio della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità stabilite nei provvedimenti comunitari e nazionali citati nelle premesse e nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

L'ammontare dell'aiuto comunitario per i semi di cotone, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina ed il raccolto, è fissato, per la campagna di commercializzazione 1971-72, in 70 unità di conto, pari a Lit. 43.750.

Alla erogazione del predetto aiuto l'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » provvede, su domanda degli interessati da presentarsi, dopo la raccolta, tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, unitamente al « certificato di produzione » di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 settembre 1971, citato nelle premesse.

Art. 3.

Una distinta delle domande di aiuto e dei certificati di produzione deve essere trasmessa mensilmente dall'A.I.M.A. al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: IOZZELLI

(569)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Modifica del decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della sanità militare;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa sono stabilite come segue:

Ufficio del direttore generale:

Compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè.

Proposte agli stati maggiori e agli organi centrali del Ministero interessati per l'impiego presso organismi interforze del personale sanitario militare, del personale civile e dei corpi ausiliari.

Pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale e presso gli organismi interforze dipendenti.

Attività connesse con le ispezioni tecniche agli stabilimenti dipendenti; pubbliche relazioni.

Coordinamento della trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti.

Relazioni sulle attività della direzione generale.

Studio per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; custodia ed aggiornamento dei documenti classificati.

Servizi di economato e generali; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza.

I REPARTO

1ª *Divisione* (ricerca scientifica - medicina preventiva e sociale e medicina legale):

Sviluppo, coordinamento e controllo tecnico dell'attività di ricerca scientifica sanitaria svolta presso gli organi dipendenti: conseguenti direttive per l'utilizzazione dei risultati delle ricerche e degli studi.

Rapporti con il consiglio tecnico scientifico per la ricerca scientifica sovvenzionata a carattere interforze nel campo sanitario.

Rapporti con istituti di ricerca scientifica.

Organizzazione di congressi scientifici.

Coordinamento della partecipazione ai congressi scientifici.

Direttive per le pubblicazioni scientifiche sanitarie di interesse interforze.

Raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni scientifiche.

Normativa in materia di igiene generale sull'alimentazione, sugli equipaggiamenti e sull'approvvigionamento idrico; profilassi delle malattie a carattere infettivo e contagiose; igiene del lavoro; epidemiologia militare; normativa sul servizio emotrasfusionale, schermografico e sugli altri servizi a carattere sociale.

Normativa generale sull'attività medico-legale militare, fermi restando gli indirizzi fissati dagli stati maggiori per la parte di competenza delle rispettive Forze armate.

Tenuta e aggiornamento degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Organizzazione e funzionamento del collegio medico-legale.

2ª *Divisione* (organizzazione sanitaria - studio e sviluppo tecnico):

Attività per la formazione del personale tecnico e specializzato militare e civile, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti.

Collaborazione con gli stati maggiori in materia di organizzazione sanitaria in pace e in guerra; mobilitazione sanitaria; organizzazione del soccorso in rapporto alla difesa nucleare, biologica, chimica e alla difesa civile; convenzioni sanitarie internazionali.

Studio e sviluppo tecnico dei prodotti farmaceutici, delle apparecchiature tecnico-scientifiche e delle attrezzature tecnico-sanitarie; collaborazione con gli stati maggiori per la pianificazione della produzione e dei rifornimenti dei materiali sanitari e farmaceutici; determinazione delle caratteristiche tecniche, delle norme per il controllo di qualità sulle lavorazioni e per i collaudi; approntamento e sperimentazione dei prototipi; organizzazione e controllo della produzione dei materiali sanitari e farmaceutici presso gli stabilimenti dipendenti; elaborazione della normativa tecnica per l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali; attività inerenti alla standardizzazione dei materiali.

Organizzazione, funzionamento e controllo dell'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze.

3ª *Divisione* (medicina curativa):

Organizzazione, funzionamento e controllo degli ospedali militari direttamente dipendenti e degli stabilimenti balneo-termali.

Disciplina e ammissione alle cure fangoterapiche; disposizioni ed autorizzazioni per le cure idropiniche e altre complementari; autorizzazioni per la concessione di protesi.

Disciplina e autorizzazione per i ricoveri in ospedali non militari.

Normativa e coordinamento tecnico per l'indirizzo generale dell'attività ospedaliera.

II REPARTO

4ª *Divisione* (approvvigionamento e gestione dei materiali):

Programmazione, approvvigionamento e gestione dei materiali occorrenti agli enti interforze dipendenti.

Approvvigionamento dei materiali di Forza armata, sulla base della programmazione formulata dagli Stati maggiori.

Acquisti ad economia.

Attività amministrativa relativa ai materiali.

Pratiche connesse con la codificazione dei materiali.

5ª *Divisione* (contratti):

Attività giuridico-amministrativa relativa ai contratti.

6ª *Divisione* (liquidazione dei contratti - rimborsi - convenzioni):

Liquidazione dei contratti.

Rimborso spese per infermità dipendenti da causa di servizio.

Rette ospedaliere.

Convenzioni con medici civili, stabilimenti balneotermali, ospedali e case di cura civili per conto delle Forze armate e per la direzione generale delle pensioni di guerra; convenzioni con gli enti previdenziali.

Visite mediche all'estero.

7ª *Divisione* (bilancio):

Raccolta di elementi per il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla direzione generale.

Emissione di accreditamenti di fondi.

Liquidazione onorari ai medici civili convenzionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

(469)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale delle sementi certificate », in Lonigo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi certificate », che avrà luogo a Lonigo (Vicenza) dal 24 al 27 marzo 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(263)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica », che avrà luogo a Vicenza dal 20 al 27 febbraio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(262)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Modamaglia - Salone della maglieria italiana », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Modamaglia - Salone della maglieria italiana », che avrà luogo a Bologna dal 19 al 21 febbraio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(261)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX MACEF (Mostra-mercato internazionale articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenteria, articoli da regalo, ferramenta e utensileria) », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX MACEF (Mostra-mercato internazionale articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenteria, articoli da regalo, ferramenta e utensileria) », che avrà luogo a Milano dal 18 al 22 febbraio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(260)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1972.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni in data 24 aprile 1968, numero 1515/G e 4 aprile 1970, n. 835/G, con le quali l'amministrazione provinciale di Messina ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade di bonifica:

1) « dalla strada statale n. 113 (ponte Naso) al comune di Sinagra », di km. 11 + 494;

2) « San Pietro Niceto-Codrò », di km. 3 + 146,

per un'estesa complessiva di circa km. 14 + 640;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 marzo 1971, n. 372, con il quale il detto consesso ha espresso, fra l'altro, il parere che le anzidette strade siano da classificare provinciali;

Ritenuto che le strade stesse possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di circa km. 14 + 640 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(464)

DECRETO PREFETTIZIO 21 dicembre 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Considerato che i componenti del consiglio provinciale di sanità di Livorno sono decaduti dalla carica, essendo trascorso il triennio della loro nomina;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo di tale consesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste, per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto, le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate e sentito, in merito, ai sensi dell'ultimo comma del sopracitato art. 12, il parere del medico provinciale;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 13 dicembre 1971-12 dicembre 1974 è costituito come segue:

Presidente:
il prefetto di Livorno.

Componenti:
il medico provinciale di Livorno;
il veterinario provinciale di Livorno;
il presidente del tribunale di Livorno;
l'ingegnere capo del genio civile di Livorno;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Livorno;
Alfano col. dott. Achille, ufficiale medico militare più elevato in grado residente a Livorno;
l'ufficiale sanitario di Livorno;
Bandi dott. Giuseppe, medico condotto;
Rainone dott.ssa Fausta in Maccarrone, direttrice del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno;
Caporali dott.ssa Lidia, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno;
Santopadre avv. Ernesto, presidente degli spedali riuniti di Livorno;
Malvaldi prof. Varese, direttore sanitario presso gli spedali riuniti di Livorno;
Benedetti prof. Giuseppe, primario medico degli spedali riuniti di Livorno;
Spinelli prof. Antonio, primario chirurgo degli spedali riuniti di Livorno;
Saggese prof. Vito, dottore in medicina e chirurgia;
De Renzi prof. Salvatore, dottore in medicina e chirurgia;
Grassellini dott. Alfonso, dottore in medicina e chirurgia;
Vitocolonna dott. Gianfranco, esperto in materia amministrativa;
Kaupan ing. Alfredo, esperto in ingegneria sanitaria ed urbanistica;
Seller Ardisson ing. Silvana, esperto in edilizia ospedaliera;
Stoppa dott. Giorgio, rappresentante dell'ordine dei medici;
Marrenghi dott. Ottavio, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Grossi dott. Alberto, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Ottaviani Leontina, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Magliulo Margherita, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici d'infanzia;
Tori dott. Roberto, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Luschi dott. Luciano, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
Laganà dott. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie.

Segretario:
Piccolella dott. Riccardo.

Livorno, addì 21 dicembre 1971

Il prefetto: CATALDI

(487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 ottobre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Francesco P. E. Fico, console onorario di El Salvador a Torino.

(932)

In data 22 ottobre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Albert Bruggmann, console di Svizzera a Trieste.

(933)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Maissana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.588.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(693)

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Ortonovo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.239.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(694)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Perano (Chieti) viene autorizzato ad asssumere un mutuo di L. 11.808.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(695)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.672.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(696)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.339.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(697)

Autorizzazione al comune di Pianengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Pianengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(698)

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Pieranica (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.967.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(699)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.580.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(700)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Palombaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.736.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(701)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.593.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(702)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Pignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.935.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(703)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.443.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(704)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Poggio Burtone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.757.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(705)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Petrella Salto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.518.821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(706)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 894.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(707)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.353.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(708)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Quintano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.388.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(709)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.175.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(710)

Autorizzazione al comune di Ripalta Arpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Ripalta Arpina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.314.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(711)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Robecco d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.901.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(712)

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Ripalta Guerina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.310.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(713)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.854.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(714)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Roccascalegna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.198.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(715)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.009.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(716)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di S. Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.228.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(717)

Autorizzazione al comune di S. Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di S. Maria Imbaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.659.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(718)

Autorizzazione al comune di S. Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di S. Vito Chietino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.334.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(719)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.823.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(720)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di San Daniele Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.309.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(721)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.991.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(722)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.873.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(723)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.435.191, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(724)

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Sesta Godano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.362.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(725)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Tufillo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.061.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(726)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.111.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727)

Autorizzazione al comune di Torricella in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Torricella in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.621.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(728)

Autorizzazione al comune di Tarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Tarano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.562.627, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(729)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.258.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(730)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.393.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(731)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.828.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(732)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.360.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(733)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Torino di Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.899.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(734)

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Tornareccio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.985.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(735)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.213.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(736)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.438.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(737)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.586.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(738)

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Varco Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.854.271, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(739)

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Vacone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.410.698, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(740)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1972 il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.765.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(741)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972 il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.263.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(742)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Martini » di Torino, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/81/16, in data 3 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Martini » di Torino, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(505)

Autorizzazione all'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Verona ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia

Con decreto n. 900.8/II.90/5, in data 3 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Verona è autorizzata ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia, con sede presso gli Istituti ospitalieri, divisione pediatrica del centro ospedaliero.

(506)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Goccia di Carnia »

Con decreto n. 1191 del 4 gennaio 1972 la società Fonti di Forni Avoltri S.p.a. è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Goccia di Carnia » che sgorga dalla sorgente « Fonte di Fleons » in territorio del comune di Forni Avoltri (Udine).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 2 litri, 1 litro, 3/4, 1/2, 1/4 di litro contrassegnati da etichetta rettangolare stampata su carta a fondo rosa, e delle dimensioni di cm. 19 × cm. 9 per tutte le confezioni sopra indicate. L'etichetta è percorsa, a tutta larghezza da una fascia orizzontale fiorata. In un riquadro di sinistra, in alto, in caratteri neri sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 11 novembre 1969 dal prof. R. Candussio dell'istituto di chimica dell'Università degli studi di Trieste.

In altro riquadro in basso è descritto il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 13 novembre 1969 dal professore Luigi Majori direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Trieste. Al centro, nella parte superiore, in caratteri neri si legge: « Acqua oligominerale naturale batteriologicamente pura » « diuretica-digestiva-scaturisce a quota 1270 s.m. nel cuore delle Alpi Carniche ». « Goccia » in caratteri neri « di Carnia » in caratteri bianchi sulla fascia fiorata. Al centro nella parte inferiore, si legge: « Sorgente di Fleons » in caratteri rossi - Fonti di Forni Avoltri S.p.A. Forni Avoltri (Udine), in caratteri neri. A destra in alto ed in caratteri neri, è riportata la relazione farmacologica rilasciata in data 30 ottobre 1969 dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara. Segue in basso il giudizio clinico formulato in data 5 dicembre 1969 dal prof. Angelo Baserga direttore dell'istituto di clinica medica generale dell'Università di Ferrara. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. L'acqua minerale, sgorgante dalla roccia viene prima raccolta presso la sorgente in una vasca di m. 1,80 × 1,30 × 1,00 di dimensioni dalla quale prende origine una tubazione di gres ceramico di cm. 25 di diametro che convoglia l'acqua fino alla vasca di carico dalla quale è condotta a mezzo di un tubo di acciaio inossidabile di cm. 10 di diametro lungo circa m. 2500, interrato alla profondita di oltre un metro e racchiuso in altro tubo di cemento ad andamento rettilineo fino allo stabilimento di imbottigliamento. La chiusura delle bottiglie avviene con tappi a corona sterilizzati, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni della acqua minerale.

Intorno alla sorgente è costituita una zona di protezione igienica per una superficie di 1500 mq ed è recintata.

Con decreto n. 1192 del 4 gennaio 1972 la società Fonti di Forni Avoltri S.p.a. è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale addizionata di gas acido carbonico denominata « Goccia di Carnia », che sgorga dalla sorgente « Fonte di Fleons » in territorio del comune di Forni Avoltri (Udine).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di 2 litri, 1 litro, 3/4, 1/2, 1/4 di litro, contrassegnati da etichetta rettangolare stampata su carta a fondo bianco, delle dimensioni di cm. 19 × cm. 9 per tutte le confezioni sopra indicate. L'etichetta è percorsa a tutta larghezza da una fascia orizzontale fiorata. In un riquadro di sinistra in alto in caratteri neri sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita in data 11 novembre 1969 dal prof. R. Candussio dello istituto di chimica dell'Università degli studi di Trieste.

In altro riquadro in basso, è descritto il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 13 novembre 1969 dal professore Luigi Majori, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Trieste. Al centro nella parte superiore, in caratteri neri, si legge: « Acqua oligominerale da tavola - batteriologicamente pura - diuretica - digestiva - scaturisce a quota 1370 s.m. nel cuore delle Alpi carniche » « Goccia » in caratteri neri « di Carnia » in caratteri bianchi sulla fascia fiorata.

Al centro nella parte inferiore, si leggerà: « Sorgente di Fleons » in caratteri rossi, addizionata con anidride carbonica pura Fonti di Forni Avoltri S.p.A. Forni Avoltri (Udine), in caratteri neri. A destra in alto ed in caratteri neri è riportata la relazione farmacologica rilasciata in data 30 ottobre 1969 dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara. Segue in basso, il giudizio clinico formulato in data 5 dicembre 1969 dal prof. Angelo Baserga, direttore dell'istituto di clinica medica generale dell'Università di Ferrara.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. L'acqua minerale, sgorgante dalla roccia viene prima raccolta presso la sorgente in una vasca di m. 1,80 × 1,30 × 1,00 di dimensioni dalla quale prende origine una tubazione di gres ceramico di cm. 25 di diametro che convoglia l'acqua fino alla vasca di carico dalla quale è condotta a mezzo di un tubo di acciaio inossidabile di cm. 10 di diametro lungo circa m. 2500, interrato alla profondita di oltre un metro e racchiuso in altro tubo di cemento ad andamento rettilineo fino allo stabilimento di imbottigliamento. La chiusura delle bottiglie avviene con tappi a corona sterilizzati, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente è costituita una zona di protezione igienica per una superficie di 1500 mq. ed è recintata.

(479)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 120 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4219/R in data 15 dicembre 1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Strenicil* (uso veterinario), 1 e 5 flaconi da 3.000.000 U.I. di penicillina + g. 3 di diidrostreptomicina + 1 e 5 fiale da 10 ml. di solvente	Alfa farmaceutici S.p.a., via Ragazzi del 99 n. 5, Bologna	7- 5-1962	19959	8- 9-1971
2	*Briergin*, flacone × 25 cc. di gocce, flacone × g. 100 di granulato, 10 fiale × 2 cc., 40 compresse	Bri-Farma, via Appia, 150, Brindisi	6- 4-1954	8827	6- 7-1971
3	*Bilvesmon Berna*, 24 fiale × 2 ml.	Istituto sieroterapico e vaccinogeno Berna, rappresentata in Italia dalla ditta Istituto sieroterapico Berna, via Bellinzona n. 33, Como	3- 5-1954 14- 6-1954	8919	9- 6-1971
4	*Moloid Berna*, 20 tavolette	Id.	27-12-1951	5150	30- 6-1971
5	*Plasmamide* (uso veterinario), tubetti da g. 30 e da g. 80 di polvere aspersoria	Vister (Vismara terapeutici) S.p.a., Casatenovo Brianza (Como)	25-10-1957 1- 7-1960	542/A	14- 7-1971
6	*Idrorubina*, 5 e 10 ampolle liof. da mcg. 500 + 5 e 10 fiale di solvente	Ar.Ga. lab. scientifici, Calenzano (Firenze)	28- 7-1962	20039	22- 6-1971
7	*Idrorubina*, 1, 3 e 5 ampolle liof. da mcg. 1000 + 1 - 3 e 5 fiale di solvente da 2 ml.	Id.	28- 7-1962	20039/1	22- 6-1971
8	*Ademol*, 10 confetti da mg. 250	Istituto farmochimico Falorni, via Bechi, 9, Firenze	3- 7-1961	18224	15- 5-1963
9	*Glutaplex*, 25 capsule da mg. 40 + mg. 20	Spemsa lab. chimico farmaceutico, via Dante da Castiglione n. 7, Firenze	17-10-1962	19833	17- 9-1971
10	*Timotyl*, 25 compresse	Id.	24- 3-1961	18636	11- 6-1971
11	*Riniclor*, tubo da g. 5 di pomata	U.S.A.R. - S.p.a., (già registrata a nome della ditta Sabo, via Nettunense km. 19,900, Aprilia (Latina)	23- 3-1955	9858	21- 3-1968
12	*Ben Vee*, boccetta da 600.000 U.I. + fiala da 2 ml. diluente	Wyeth - Laboratori italo americani S.p.a., via Nettunense, 33, Aprilia (Latina)	22-12-1960	14095/A	15- 9-1971
13	*Ben Vee K* (iniettabile), boccetta da 1.000.000 U.I. + fiala solvente da 4 ml.	Id.	19- 1-1961	16246	15- 9-1971
14	*Ben Vee K* (iniettabile), flacone da 500.000 U.I. + fiala solvente da 3 ml.	Id.	11-11-1961	16246/1	15- 9-1971
15	*Ben Vee K orale*, flac. polvere 40 ml. di sospensione da 1.600.000 U.I.	Id.	5- 1-1961	16218/A	15- 9-1971
16	*Evagin*, 12 compresse	Id.	12- 1-1961	15031	15- 9-1971
17	*Eliranol*, 2 e 5 fiale da 1 ml. × mg. 50	Id.	12- 1-1961	13249/A	15- 9-1971
18	*Eliranol*, 2 e 5 fiale da 2 ml. × mg. 100	Id.	12- 1-1961	13249/A-1	15- 9-1971
19	*Eliranol*, 6 supposte adulti	Id.	12- 1-1961	13249/C	15- 9-1971
20	*Eliranol*, 6 supposte bambini	Id.	12- 1-1961	13249/C-1	15- 9-1971
21	*Mucoxin*, 30 compresse tipo forte	Id.	26- 9-1969	18325/A-1	15- 9-1971
22	*Recto Zactin*, 6 supposte adulti	Id.	14- 7-1960	17700	15- 9-1971
23	*Recto Zactin*, 6 supposte bambini	Id.	14- 7-1960	17700/1	15- 9-1971
24	*Sciroppo Wyeth*, flacone da 60 e 150 ml.	Id.	5- 1-1961	15739	15- 9-1971
25	*Thiomerin*, 1 boccetta da 2 ml., 1 boccetta da 10 ml.	Id.	28-12-1961	8821/A	15- 9-1971
26	*Wydase*, 1 fiala da 150 U tr. + 1 fiala soluzione fisiologica, 5 fiale da 150 U tr. + 5 fiale di soluzione fisiologica, flac. multidose da 1.500 U tr.	Id.	20- 7-1951 13- 3-1954 31- 1-1961 lettera	4733 4733	15- 9-1971 15- 9-1971
27	*Wysulfa*, 6 compresse da gr. 0,500	Id.	9- 6-1960	16268	15- 9-1971
28	*Wysulfa*, sciroppo 80 ml.	Id.	9- 6-1960	16268/A	15- 9-1971
29	*Wysulfa*, flacone gocce da 10 cc.	Id.	12- 1-1961	16268/B	15- 9-1971
30	*Zactin*, 2, 10, 20 discoidi	Id.	4- 8-1959	15373	15- 9-1971
31	*Acorizin*, 2 e 10 discoidi	Carlo Erba S.p.a., via Imbonati, n. 24, Milano	3- 3-1956	2938	13- 9-1971
32	*Aspirolina*, boccetta 20 discoidi, bustina 2 discoidi	Id.	8- 5-1952	6345	13- 9-1971
33	*Betametasone*, 10 compresse da mg. 0,5	Id.	30- 8-1962	18608	13- 9-1971
34	*Betasteril*, 5 fiale da 1 cc. × mg. 10	Id.	22-12-1959	3490	13- 9-1971
35	*Jodio Betasteril*, 30 discoidi	Id.	12- 2-1951	3490/A	13- 9-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
36	*Betasteril*, 20 discoidi da mg. 5 tipo normale . .	Carlo Erba S.p.a., via Imbonati, n. 24, Milano	12-12-1959	3490/C	13- 9-1971
37	*Jodio Betasteril*, 5 fiale da 2 ml.	Id.	22-12-1959	3490/D	13- 9-1971
38	*Bioprotil*, flacone sciroppo g. 170	Id.	8-11-1954	9520	13- 9-1971
39	*Cloroamfenicolo Dodecilsuccinato*, flac. ml. 60 di sciroppo	Id.	5- 3-1962	19707	13- 9-1971
40	*Clorodiaborale*, 10 e 20 discoidi	Id.	24-11-1960	18117	13- 9-1971
41	*Chemi-Ciclina*, flacone gocce × 10 ml.	Id.	9- 6-1960	12368/F	13- 9-1971
42	*Depinar* (iniettabile), boccetta × mcg. 2.500	Id.	29-11-1960	17921	13- 9-1971
43	*Diidrostreptomicina solfato* (iniettabile), boccetta g. 1	Id.	9- 1-1954	8505	13- 9-1971
44	*Emofluidina*, boccetta da 5 ml. dosata a g. 0,25 . .	Id.	10- 7-1948 13-10-1960	1371	13- 9-1971
45	*Emofluidina*, boccetta da 5 ml. dosata a g. 0,05 . .	Id.	2- 7-1960	1371/1	13- 9-1971
46	*Emofluidina*, 1 fiala ml. 1 dosata a g. 0,25	Id.	13-10-1960	1371/2	13- 9-1971
47	*Erbacillina* (iniettabile), bocc. tappo perforabile da 500.000 U.I. + diluente	Id.	3-11-1958	14323/1	13- 9-1971
48	*Erbacillina* (iniettabile), bocc. tappo perforabile da 1.000.000 U.I. + diluente	Id.	3-11-1958	14323/2	13- 9-1971
49	*Ergotil*, flacone gocce × ml. 30 .	Id.	27- 8-1959	7020/A	14- 9-1971
50	*Esa-B*, 5 fiale mg. 10 × ml. 1 .	Id.	26- 6-1950	3582	13- 9-1971
51	*Esa-B*, 20 discoidi mg. 20 . . .	Id.	22-10-1953	3582/A	13- 9-1971
52	*Esentil*, 20 discoidi mg. 20 . .	Id.	23- 3 1953	7586	13- 9-1971
53	*Esentil*, 5 fiale da ml. 2 . . .	Id.	13- 1-1954 lettera 15- 1-1954	7586/A	13- 9-1971
54	*Fadevit*, 5 fiale × 2 ml. . .	Id.	30- 7-1952 20- 4-1953	6758	13- 9-1971
55	*Fenalgene*, 6 fiale da 3 ml.	Id.	21- 5-1953	2948	13- 9-1971
56	*Fenucil*, 30 discoidi	Id.	6- 5-1950	3286	13- 9-1971
57	*Ferro-Ascorbina*, boccetta gocce da 15 ml. .	Id.	3- 1-1956	8337	13- 9 1971
58	*GlutaCalcio*, flacone g. 190 sciroppo . . .	Id.	22- 2-1951	4586	13- 9-1971
59	*Mebutamato*, 20 compresse da g. 0,3 .	Id.	20- 3-1962	19828	13- 9-1971
60	*Morfolin-Chemicetina* (iniettabile), boccetta liof. × 10 ml. + fiala solvente da ml. 3	Id.	5- 3-1962	19727	14- 9-1971
61	*Natidral*, 20 compresse × mgr. 25 .	Id.	1- 2-1960	16273	14- 9-1971
62	*Nicamina*, 20 discoidi	Id.	16- 1-1956	10721/A	14- 9-1971
63	*Nirvotin*, boccetta 10 discoidi, bustina 2 discoidi .	Id.	5- 1-1955	9640	14- 9-1971
64	*Nirvotinal*, 10 discoidi	Id.	10-10-1956	10491	14- 9-1971
65	*Penicillina G. Erba* (iniettabile), flacone × 500.000 U.I., flacone × 1.000.000 U.I.	Id.	6- 6-1952	6556	14- 9-1971
66	*Penicillina G. Erba*, tubo pomata g. 15	Id.	18- 6-1953	6556/A	14- 9-1971
67	*Piristina*, 20 discoidi	Id.	25- 8-1956	4155	14- 9-1971
68	*Sintison*, 20 discoidi mg. 5	Id.	4- 8-1956	11365	14- 9-1971
69	*Soma*, 12 discoidi	Id.	2-11-1959	16138	14- 9-1971
70	*Soma*, 5 supposte adulti	Id.	19- 2-1960	16138/A	14- 9-1971
71	*Soma*, 5 supposte bambini	Id.	19- 2-1960	16138/A-1	14- 9-1971
72	*Soma-Complex*, 25 discoidi	Id.	4- 4-1960	16139	14- 9-1971
73	*Tachidrolo*, 6 fiale × 1 ml.	Id.	15- 1-1952	5850	14- 9-1971
74	*Tensedolo*, 30 discoidi	Id.	17-12-1956	11996	14- 9-1971
75	*Tetralysal* intramuscolare, 3 boccette mg. 100 + 3 fiale × ml. 3 di solvente	Id.	20- 3-1967	18469/A	14- 9-1971
76	*Tetralysal* pediatrico, 3 boccette da mg. 50 + 3 fiale da 2 ml. di solvente	Id.	20- 3-1967	18469/A-1	14- 9-1971
77	*Tetralysal*, 1 boccetta da mg. 100 + 1 fiala solvente da 5 ml., 3 boccette da mg. 100 + 3 fiale solvente da 5 ml.	Id.	30- 3-1962	18469/B	14- 9-1971
78	*Tetralysal* endovena, 1 boccetta da mg. 200 + 1 fiala solvente da 5 ml., 3 boccette da mg. 200 + 3 fiale solvente da 5 ml.	Id.	30- 3-1962	18469/B-1	14- 9-1971
79	*Tetralysal* intramuscolare, 1 boccetta da mg. 200 + 1 fiala solvente da 5 ml., 3 boccette da mg. 200 + 3 fiale solvente da 5 ml.	Id.	30- 3-1962	18469/D	14- 9-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
80	*Toferol*, 5 fiale × mg. 30 da 1 ml.	Carlo Erba S.p.a., via Imbonati, n. 24, Milano	3-11-1954	9513/A	14- 9-1971
81	*Toferol*, 3 fiale × mg. 100 da 2 ml.	Id.	3-11-1954 15- 3-1967 lettera	9513/A-1	14- 9-1971
82	*Traslipin*, 10 compresse da g. 0,20	Id.	13- 1-1962	19216	14- 9-1971
83	*Trisulfan*, 5 fiale da ml. 5	Id.	16-12-1950	2163/B	14- 9-1971
84	*Aldocorten*, 10 fiale da 1 ml. × 0,5 mg.	Ciba S.S. di Basilea (Svizzera) rappresentata in Italia dalla ditta Ciba Geigy S.p.a., via Oropa, 4, Milano	21- 2-1970	11489	20- 9-1971
85	*Aldocorten*, 1 flacone da 5 ml × 0,5 mg.	Id.	14-11-1961	11489/A	20- 9-1971
86	*Antrenil*, 100 compresse da 5 mg.	Ciba Geigy S.p.a., via Oropa, 4, Milano	23- 7-1953	7967	20- 9-1971
87	*Antrenil*, 5 fiale da mgr. 2 in 1 ml.	Id.	12- 7-1957	7967/C	20- 9-1971
88	*Bradex*, tubo 20 g. crema	Id.	10- 3-1954	8720	20- 9-1971
89	*Bradosol*, 10 buste g. 1, flac. 20 ml. di tintura incolore	Id.	13- 1-1951	4387	20- 9-1971
90	*Coaguleno*, 1 fiala da 20 ml.	Id.	5-11-1953	5079	20- 9-1971
91	*Colcemid*, 20 compresse da 1 mg.	Id.	20- 8-1955	10270	20- 9-1971
92	*Cortisone-Ciba*, tubo da g. 2,5 unguento	Id.	15-10-1952 30-11-1967 lettera	4288/C	20- 9-1971
93	*Cortisone-Ciba*, flacone collirio ml. 2,5	Id.	15-10-1952 30-11-1967 lettera	4288/D	20- 9-1971
94	*Ciba* 1906, 100 compresse da g. 0,5	Ciba - Laboratories L.T.d. Horsham Sussex rappresentata in Italia dalla ditta Ciba Geigy S.p.a., via Oropa, 4, Milano	23- 5-1959	15181	20- 9-1971
95	*Cliradon*, 20 e 100 fiale da 1 ml.	Ciba S.A. di Basilea (Svizzera) rappresentata in Italia dalla ditta Ciba Geigy S.p.a., via Oropa, 4, Milano	6- 5-1960	4381	20- 9-1971
96	*Cliradon*, 50 supposte da 10 mg.	Id.	30- 3-1960	4381/A	20- 9-1971
97	*Cliradon*, 100 compresse da 100 mg.	Id.	30- 3-1960	4381/B	20- 9-1971
98	*Cosulid*, 24 compresse da g. 0,5	Id.	24- 3-1960	16800	20- 9-1971
99	*Cristafolina*, 20 confetti da 0,1 mg., gocce da 15 ml., 5 supposte da 0,5 mg.	Ciba Geigy S.p.a., via Oropa, 4, Milano	26- 1-1954	8590	20- 9-1971
100	*Endocerebrina*, 75 confetti × g. 2	Ist. sieroterapico Milanese S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	16- 1-1950 8-10-1963	2847/A	30- 6-1971
101	*Endofollicolina*, 20 compresse da mg. 0,1	Id.	6- 5-1950 2- 1-1968	3346	30- 6-1971
102	*Endofollicolina*, 6 fiale × 1 ml. da mg. 0,1	Id.	6- 5-1950 2- 1-1968	3346/B	30- 6-1971
103	*Endofollicolina*, 3 fiale × 1 ml. da mg. 1	Id.	6- 5-1950 2- 1-1968	3346/B-1	30- 6-1971
104	*Endofollicolina*, 1 fiala × 1 ml. da mg. 5	Id.	6- 5-1950 2- 1-1968	3346/B-2	30- 6-1971
105	*Neo-I.C.I.* polvere (iniettabile uso endovenosa), 1 fiala da g. 0,10	Istituto chemioterapico italiano S.p.a., via Crocefisso, 12, Milano	26- 3-1958	13453	12-10-1971
106	*Neo-I.C.I.* polvere (iniettabile uso endovenosa), 1 fiala da g. 0,15	Id.	26- 3-1958	13453/1	12-10-1971
107	*Neo-I.C.I.* polvere (iniettabile uso endovenosa), 1 fiala da g. 0,30	Id.	26- 3-1958	13453/3	12-10-1971
108	*Neo-I.C.I.* polvere (iniettabile uso endovenosa), 1 fiala da g. 0,45	Id	26- 3-1958	13453/4	12-10-1971
109	*Neo-I.C.I.* polvere (iniettabile uso endovenosa), 1 fiala da g. 0,60	Id.	26- 3-1958	13453/5	12-10-1971
110	*Neo-I.C.I.* polvere (iniettabile uso endovenosa), 1 fiala da g. 0,75	Id.	26- 3-1958	13453/6	12-10-1971
111	*Antan*, sciroppo g. 160	Maggioni e C. S.p.a., via G. Colombo, 40, Milano	8- 2-1947	591	4-10-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
112	*Calacidol composto*, 20 compresse	Maggioni e C. S.p.a., via G. Colombo, 40, Milano	15- 6-1961 5-12-1961	18979	4-10-1971
113	*Calacidol*, 20 compresse g. 0,2	Id	27- 6-1961 9-12-1961	18980	4-10-1971
114	*Calacidol*, 5 fiale da 2 ml.	Id.	27- 6-1961 9-12-1961	18980/A	4-10-1971
115	*Cronaxil meprobamato*, 20 tavolette	Id.	20- 9-1958	14199	4-10-1971
116	*Diaforil*, 4 tavolette semplici . .	Id.	28-10-1953 27- 9-1963	4397	4-10-1971
117	*Diaforil*, 4 tavolette con caffeina . .	Id.	28-10-1953 27- 9-1963	4397/A	4-10-1971
118	*Magentil con urogastrone*, 50 tavolette	Id	30- 6-1955	10138/A	4-10-1971
119	*Sterotest*, 4 fiale × 1 ml. da 5 mg.	Id.	12-10-1951	860	4-10-1971
120	*Actamicina S*, flac. iniettabile × 500.000 U.I. + g. 0,5 con annessa fiala solvente × 2 ml.	C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., via Cervino, 68, Torino	9- 2-1961	13194/A	5-10-1971
121	*Azicillin B*, flac. 500.000 U.I. + fiala solvente da 3 ml.	Id.	10-11-1965	17412/A	5-10-1971
122	*Azimycin*, flac. 500.000 U.I. + g 0,5 + fiala solvente da 3 ml.	Id	27- 3-1961	18383	5-10-1971
123	*Azimycin pediatrico*, flac. 500.000 U.I. + g. 0,25 + fiala solvente da 3 ml.	Id.	27- 6-1961	18383/1	5-10-1971
124	*Cifamycin S*, flacone iniettabile da 500.000 U.I. + g. 0,50 + fiala solvente	Id.	9- 9-1965	10182/E	5-10-1971
125	*Cifamycin S*, flac. iniettabile da 500.000 U.I. + g. 0,25 + fiala solvente	Id.	22-12-1960	10182/F-1	5-10-1971
126	*Cifamycin S*, flac. iniettabile da 1.000.000 U.I. + g. 0,25 + fiala solvente	Id.	22-12-1960	10182/F-2	5-10-1971
127	*Diarrochin*, sciroppo estemporaneo g. 100	Id	13- 1-1962 23- 7-1962	18314/A	5-10-1971
128	*Heporal*, 20 discoidi	Id.	12- 5-1961	18679	5-10-1971
129	*Restafil* (iniettabile), flac. g. 1 + fiala solv. da 3 ml.	Id	25- 5-1962	19880	5-10-1971
130	*Streptocid*, 10 e 20 compresse	Id.	20- 9-1960 24- 8-1968	15614	5-10-1971
131	*Streptocid*, sciroppo estemporaneo g. 50 .	Id	25-10-1962	15614/A	5-10-1971
132	*Transmicina*, flac. iniettabile 500.000 U.I. + g. 0,50 + fiala solvente	Id.	24- 6-1960 15- 6-1964 lettera	14871	5-10-1971
133	*Urodiarryl*, 10 compresse da g. 0,5	Id.	12- 5-1961	18568	5-10-1971
134	*Caf Furadin*, 100 g. granulato uso pediatrico .	Laboratori Delalande, S.p.a., via Torino, 19, Pianezza (Torino)	13-10-1966	14280/A	30- 8-1971
135	*Sedalande*, 50 compresse da mg. 20 .	Id.	11- 6-1962	19629/A	30- 8-1971

(177)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 ottobre 1971, « Norme di applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti il decentramento alle direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di taluni compiti attualmente svolti dagli uffici centrali », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1971:

alla pagina 2

al secondo comma delle premesse, dove e scritto: « . . . 2 aprile *1943*, n. 432 . . . » leggasi: « . . . 2 aprile *1948*, n. 432 . . »;

al quarto comma delle premesse, dove è scritto: « . . . *decreto del Presidente della Repubblica* . . . » leggasi: « . . . *regio decreto* . . . »;

al terzo rigo dell'art. 1, dove è scritto: « . . . legge 10 febbraio *1963*, n. 81 . . . » leggasi: « . . . legge 10 febbraio *1953*, n. 81 . . . ».

alla lettera *a*), n. 2 del prospetto, *tra i numeri* 16 e 19 va inserito il 18;

alla lettera *b*), n. 2 del prospetto, dopo il numero 21 va aggiunto il 26;

alla pagina 3

alla lettera *g*), n. 2.b del prospetto, tra i numeri 6 e 11 vanno inseriti i numeri 7, 8, 9, 10;

alla lettera *n*) del prospetto, dove è scritto: « . . . (da pag. 40 a 44). » leggasi: « . . . (da pag. 40 a 47). »;

alla pagina 6

al n. 4 dell'allegato, colonna n. 2, dove è scritto: « . . . *della regione*. » leggasi: « . . . *delle regioni*. »;

alla pagina 37

al n. 3 della colonna n. 1, dove è scritto: « . . . *sulla* . . . » leggasi: « . . . *sulle* . . . .

(215)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 20 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	588,80	588,80	588,20	588,80	587,70	587,87	589,18	588,80	588,80	588,75
Dollaro canadese . .	584,80	584,80	585 —	584,80	584,10	584,25	585,25	584,80	584,80	584,75
Franco svizzero	152,07	152,07	152 —	152,07	152 —	151,84	152,09	152,07	152,07	152,05
Corona danese .	83,88	83,88	83,82	83,88	83,60	83,82	83,91	83,88	83,88	83,88
Corona norvegese . .	88 —	88 —	87,90	88 —	87,70	87,88	88,05	88 —	88 —	88 —
Corona svedese .	122,485	122,485	122,52	122,485	122,20	122,27	122,56	122,485	122,48	122,48
Fiorino olandese	184,15	184,15	184,15	184,15	183,80	183,72	184,24	184,15	184,15	184,10
Franco belga	13,3310	13,331	13,34	13,3310	13,27	13,29	13,339	13,3310	13,33	13,30
Franco francese	114,28	114,28	114,43	114,28	114 —	114,15	114,32	114,28	114,28	114,25
Lira sterlina	1518,70	1518,70	1519,50	1518,70	1517,50	1516,70	1519,75	1518,70	1518,70	1518,70
Marco germanico	183,23	183,23	183,20	183,23	183 —	182,88	183,29	183,23	183,23	183,20
Scellino austriaco	25,24	25,24	25,22	25,24	25,15	25,20	25,25	25,24	25,24	25,20
Escudo portoghese .	21,61	21,61	21,60	21,61	21,50	21,60	21,65	21,61	21,61	21,60
Peseta spagnola	8,9345	8,9345	8,9375	8,9345	8,90	8,91	8,94	8,9345	8,93	8,93

Media dei titoli del 20 gennaio 1972

Rendita 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,675
» 5 % (Ricostruzione)	92,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
» 5 % (Città di Trieste)	93,475
» 5 % (Beni esteri)	93,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,20
» 5,50 % » » 1968-83	90,125
» 5,50 % » » 1969-84	92,70
» 6 % » » 1970-85	96,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	99,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1972

Dollaro USA	588,99
Dollaro canadese	585,025
Franco svizzero . . .	152,08
Corona danese	83,895
Corona norvegese	88,025
Corona svedese .	122,522
Fiorino olandese	184,195
Franco belga . .	13,335
Franco francese .	114,30
Lira sterlina . . .	1519,225
Marco germanico .	183,26
Scellino austriaco .	25,245
Escudo portoghese	21,63
Peseta spagnola . .	8,937

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1975

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentasei serie (dalla 1ª/1975 alla 36ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1975, emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 12 gennaio 1972

(785)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1974

Si rende noto che il giorno 8 febbraio 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1974 alla 31ª/1974) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974, emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra indicata, aperta al pubblico.

Roma, addì 10 gennaio 1972

(915)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Prato

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5995, in data 28 dicembre 1971, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Prato.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(511)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica della piana di Sesto Fiorentino, in Firenze

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6430, in data 4 gennaio 1972, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della piana di Sesto Fiorentino deliberato dal commissario straordinario in data 15 dicembre 1971.

(513)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 351, sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti dai signori: Franco Aniello, Mazzeo Anna Maria, Orsini Alfredo, Porro Carolina, Zuccarelli Aurora, avverso la decorrenza stabilita nei decreti ministeriali in data 30 gennaio 1968, riguardanti la promozione alla qualifica di segretario capo disposta in applicazione della legge 31 ottobre 1967, n. 1090.

(478)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971 che riporta la tabella delle restituzioni applicabili dal 23 luglio 1971 al 31 agosto 1971 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* del Regolamento n. 359/67 (*settore riso*), esportati verso Paesi terzi, alla pagina 7091, al secondo rigo del titolo, invece di: «. . . n. 1869/71 . . .» leggasi: «. . . n. 1860/71 . . .».

(516)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a-2), b), c), d), e), f) del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1969 al 5-1-1969	dal 6-1-1969 al 31-1-1969
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:		
	06	a. crema di latte	26.206	26.206
	07	b. altri	26.206	26.206
	08	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %	55.431	55.431
	12	III. superiore al 45 %	85.663	85.663
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. Siero di latte	5.625	5.625
		II. Latte e crema di latte, in polvere:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	30.000	30.000
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . .	40.156	40.156
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41.406	41.406
	18	4. superiore al 29 %	52.031	52.031
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	26.250	26.250
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	36.406	36.406

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1969 al 5-1-1969	dal 6-1-1969 al 31-1-1969
04.02 (segue)	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	37.656	37.656
	36	4. superiore al 29 %	48.281	48.281
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	40	1. inferiore o uguale all'8 %	10.106	10.106
	43	2. superiore all'8 % ed inferiore o uguale all'11 %	13.644	13.644
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	55.431	55.431
	50	2. superiore al 45 %	100.781	100.781
		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere:		
		a. Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	263 per kg (*f*)	263 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	483 per kg (*f*)	483 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	263 per kg (*g*)	263 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	483 per kg (*g*)	483 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.050	18.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % . .	100.781	100.781
	08	B. altro	122.956	122.956
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkase ed Appenzell:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg peso netto:		
	02	1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.	9.375	9.375
	05	2. uguale o superiore a 141,75 u.c.	64.438 (*m*)	64.438 (*m*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	da 1°-1-1969 al 5-1-1969	dal 6-1-1969 al 31-1-1969
04.04 (segue)		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	08	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	9.375	9.375
	12	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto . . .	64.438 (*m*)	64.438 (*m*)
	15	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto	64.438 (*m*)	64.438 (*m*)
	18	II. altri	64.438	64.438
	22	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	57.500 (*p*)	57.500 (*p*)
		C. Formaggi a pasta erborinata:		
	27	I. Gorgonzola	21.669	21.669
	30	II. altri	21.669	21.669
		D. Formaggi fusi:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	32	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette .	18.750	18.750
	35	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il 6° restante	19.375	19.375
	38	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette . .	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	42	1. inferiore o uguale al 46 %	42.700	40.375
	45	2. superiore al 46 %	54.000	52.250
	48	b. superiore al 36 %	104.000	102.250
		E. non nominati:		
		I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale al 47 %:		
	50	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . .	57.500	57.500
	53	2. Pecorino	57.500	57.500
	56	3. altri	57.500	57.500
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:		
	62	1. Cheddar, Chester	53.656	53.656
	65	2. Tilsit, Havarti (*o*)	39.269 (*s*)	36.356 (*s*)
		3. altri:		
	82	aa. formaggi e ricotta, freschi	39.269	36.356
	83	bb. non nominati	39.269	36.356
		c. superiore al 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g:		
	85	1. formaggi e ricotta, freschi	29.450	27.269
	86	2. altri	29.450	27.269

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1969 al 5-1-1969	dal 6-1-1969 al 31-1-1969
04.04 (segue)		II. altri:		
	88	a. formaggi e ricotta, freschi	89.269	86.356
	89	b. altri	89.269	86.356
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro . .	10.731	10.731
	03	II. altri	10.731	10.731
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.731	10.731
	04	II. sciroppo di lattosio	10.731	10.731

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della Tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C. Lire 6.218,75 (seimiladuecentodiciotto e 75/100).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 6.218,75 (seimiladuecentodiciotto e 75/100).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II (stat. 18).

(*i*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkase	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. (pari a lire 24.063) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera.

(10402)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1971 al 31 ottobre 1971 a norma dei Regolamenti n. 2085/71, n. 21100/71 e n. 2210/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:
- **Paesi terzi;**
- **Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), dalla Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unità Tanzania, Rep. Uganda, rep. Kenya
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	946,85	384,35
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	4.084,35	3.521,85
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	1.250,00	1.250,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	1.250,00	1.250,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.763,75	1.201,25
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	4.901,25	4.338,75
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	1.631,25	1.631,25
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.964,35	2.401,85
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	6.101,85	5.539,35
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	2.450,00	2.450,00
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	1.250,00	1.250,00

(10557)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo agricolo della Vallesina », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 gennaio 1972 il dott. Gino Isolani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo agricolo della Vallesina », con sede in Ancona, in sostituzione del dott. Vitaliano Lapponi.

(473)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r. l. Ugo Mantini, con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 gennaio 1972 il dott. Gino Isolani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r. l. Ugo Mantini, con sede in Ancona, in sostituzione del dott. Vitaliano Lapponi.

(472)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di quattro società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile

Con deliberazione della giunta regionale n. 3852, in data 15 novembre 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Cooperativa di consumo - Orgnano di Basiliano;
2) Latteria sociale turnaria - Precenicco;
3) Cooperativa edilizia « S. Michele » - Tarvisio;
4) Cooperativa agricola montana - Camporosso di Tarvisio.

(216)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di consumo di S. Martino al Tagliamento

Con deliberazione della giunta regionale 30 novembre 1971, n. 4205, viene prorogato l'incarico di commissario governativo della società cooperativa di consumo di S. Martino al Tagliamento conferito al dott. Pier Giuseppe Gaspardo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2543 del codice civile per l'ulteriore periodo di tempo che sia necessario alla convocazione dell'assemblea dei soci e comunque per non oltre tre mesi.

(217)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando di concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 68 Difesa, foglio n. 67 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1971, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso sopracitato in contrasto con le nuove norme contenute nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 7 novembre 1970 indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa.

Art. 2.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1971.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 3.

L'art. 8 del decreto ministeriale 7 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione, previa insindacabile determinazione dei titoli da prendere in considerazione ai fini del concorso e dei criteri di massima da applicare nella relativa valutazione, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

La prova pratica di idoneità tecnica avrà luogo presso lo Autogruppo delle scuole della motorizzazione - Cecchignola (Roma), con inizio alle ore 8,30, secondo i turni sottoindicati:

Lettera *A*: giorno 6 aprile 1972; lettera *B*: giorno 7 aprile 1972; lettera *C*: giorno 8 aprile 1972; lettere *D, E, F* e *G*: giorno 10 aprile 1972; lettere *I, L* ed *M*: giorno 11 aprile 1972; lettere *N* ed *O*: giorno 12 aprile 1972; lettera *P*: giorno 13 aprile 1972; lettera *Q* ed *R*: giorno 14 aprile 1972; lettera *S*: giorno 15 aprile 1972; lettere *T* ed *U*: giorno 17 aprile 1972; lettere *V* e *Z*: giorno 18 aprile 1972. La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di una autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonchè del codice della strada, oltre alla conoscenza delle segnalazioni stradali.

La prova pratica di idoneità tecnica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà determinata dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli con il voto riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione. La patente di guida costituisce anche valido documento di identificazione per essere ammessi alla prova di cui trattasi.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso in questione, a seguito della riapertura dei termini, dovranno presentarsi per sostenere la prova pratica di idoneità tecnica, nei giorni sopra indicati senza alcun preavviso da parte di questo Ministero.

Art. 4.

L'art. 9 del decreto ministeriale 7 novembre 1970, è sostituito dal seguente:

I concorrenti che avranno superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) in quanto si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti, o comunque a questi assimilati od equiparati, saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nell'allegato 3 al bando di concorso.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 3 al citato bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 5.

La locuzione «prove del concorso» contenuta nel primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 7 novembre 1970, è sostituita dalla seguente: «prova del concorso».

Art. 6.

L'art. 11 del decreto ministeriale 7 novembre 1970, è sostituito dal seguente:

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 4 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione dal diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità fisica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento della prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1972
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 252

(624)

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al 4° corso superiore tecnico del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai concorsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 340, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di sei ufficiali al 4° corso superiore tecnico del genio;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1971, registro n. 43 Difesa, foglio n. 248, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami per l'ammissione di sei ufficiali al 4° corso superiore tecnico del genio, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

Per i posti riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea:

1) cap. g. s.p.e. (R.N.) Fabbri Fabio punti 25,015
2) cap. g. s.p.e. (R.N.) Santarelli Enrico » 23,896
3) ten. g. s.p.e. (R.N.) Gismondi Angelo » 22,023
4) ten. g. s.p.e. (R.N.) Camboni Salvatore » 21,560

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1) cap. g. s.p.e. (R.N.) Fabbri Fabio . . . . punti 25,015
2) cap. g. s.p.e. (R.N.) Santarelli Enrico . . » 23,896
3) ten. g. s.p.e. (R.N.) Gismondi Angelo . . » 22,023
4) ten. g. s.p.e. (R.N.) Camboni Salvatore . » 21,560

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1971
Registro n. 49 Difesa, foglio n. 207

(518)

MINISTERO DELLE FINANZE

Commissione esaminatrice del concorso per gli esami di abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1971, n. 402003, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1971, registro n. 49 Finanze, foglio n. 47, con il quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la composizione della commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto l'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 13 agosto 1971, n. 402003, è così formata:

Presidente:

Motto dott. Aldo, ispettore generale nella direzione generale delle imposte dirette.

Componenti:

Paparelli dott. Ugo, direttore di divisione nella direzione generale delle imposte dirette;

Panariello dott. Pasquale, direttore di sezione nella direzione generale delle imposte dirette;

Ermetes avv. Leopoldo, in rappresentanza degli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere Naso dott. Luigi.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione ed al segretario saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, nella misura prevista per i concorsi della carriera di concetto dell'amministrazione statale. La relativa spesa, in presunte L. 3.500.000, farà carico sul capitolo 1461, art. 3, del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1971.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 241

(937)

Commissione esaminatrice del concorso per gli esami di abilitazione alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1971, n. 406456, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1971, registro n. 49 Finanze, foglio n. 46, con il quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Visti gli articoli 5 e 11 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 18 febbraio 1964, concernente norme per la composizione della commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto l'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 13 agosto 1971, n. 406456, è così formata:

Presidente:

Sesta dott. Giuseppe, ispettore generale nella direzione generale delle imposte dirette.

Componenti:

Vigiano dott. Alfredo, direttore di divisione nella direzione generale delle imposte dirette;

D'Avino dott. Carlo, direttore di sezione nella direzione generale delle imposte dirette;

Zerbi dott. Aldo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti degli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere Viviani dott. Guglielmo.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione ed al segretario sara corrisposto il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, nella misura prevista per i concorsi della carriera di concetto dell'amministrazione statale. La relativa spesa, in presunte L. 3.500.000, farà carico sul cap. 1461, art. 3 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1971.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 242

(938)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per esame speciale a duecentoventiquattro posti nel ruolo degli aiutoricevitori del lotto.

Il Bollettino ufficiale del personale del lotto n. 1 del mese di gennaio 1971 del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, ha pubblicato il decreto ministeriale datato 11 maggio 1970 e registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1970, registro n. 46, foglio 399, che approva la graduatoria generale del concorso per esame speciale a duecentoventiquattro posti nel ruolo degli aiutoricevitori del lotto, indetto con decreto ministeriale del 15 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1969.

(517)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 455 in data 5 marzo 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara;

Visto il proprio decreto prot. n. 2348 in data 8 novembre 1971, con il quale è stata ammessa al concorso predetto l'unica candidata che ha presentato domanda entro il termine di scadenza del concorso: dott.ssa Paola Molteni;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso costituita, in conformità con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; con deliberazione del commissario straordinario del comune di Novara n. 470 in data 29 maggio 1971;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara:

Molteni Paola . . . . punti 153,85 su 200

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Novara.

Novara, addì 4 gennaio 1972

Il medico provinciale: CATANIA

(363)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1970, n. 3822, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Novara e dell'ordine provinciale dei medici veterinari di Novara;

Visto il decreto medico provinciale di Novara n. 5254 in data 31 dicembre 1971, con il quale viene designato il sanitario di cui alla lettera d) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Civello dott. Salvatore, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Fontana dott. Francesco, veterinario provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Monti prof. Franco, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Francia dott. Luciano, veterinario consorziale di Cerano e Sozzago.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo presso il pubblico macello di Novara, largo Pasteur, 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni capi dei consorzi veterinari di Baceno e Carpignano Sesia.

Novara, addì 31 dicembre 1971

Il veterinario provinciale: MENA

(364)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1971, n. 1.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1971)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1971, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo quadrimestre dell'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, — con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione — il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 30 aprile 1971.

Art. 2.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 gennaio 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1971, n. 3.

Sottoscrizione di capitale azionario di Società funiviarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato nell'adunanza del 30 dicembre 1970;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la sottoscrizione di capitale azionario delle sottoindicate Società funiviarie locali, per un importo complessivo di spesa di L. 186.000.000 ripartita come segue:

a) L. 46.000.000 per la sottoscrizione di azioni della S.p.a. Funivie di Champorcher, con sede in Champorcher;

b) L. 70.000.000 per la sottoscrizione di azioni della S.p.a. ISAG, impianti sportivi a Gressoney, con sede in Gressoney La Trinité;

c) L. 70.000.000 per la sottoscrizione di azioni della S.p.a. Funivie del Piccolo S. Bernardo, con sede in La Thuile.

Art. 2.

La spesa di L. 186.000.000 per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo è finanziata come segue:

a) per L. 62.000.000 (di cui L. 46.000.000 per le azioni della S.p.a. Champorcher e L. 16.000.000 per parte delle azioni della S.p.a. Funivie del Piccolo S. Bernardo) con impegno di spesa al capitolo 246 del bilancio preventivo della Regione per lo esercizio 1970 (« *Spese per la sottoscrizione di titoli azionari* di società di funivie e seggiovie locali e di altre società »);

b) per L. 124.000.000 (di cui L. 70.000.000 per le azioni della S.p.a. ISAG e L. 54.000.000 per parte delle azioni della S.p.a. Funivie del Piccolo S. Bernardo) con imputazioni di spesa all'apposito residuo passivo n. 246 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società »).

Art. 3.

Alla liquidazione delle spese per la sottoscrizione del capitale azionario di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della giunta regionale.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 gennaio 1971

DUJANY

(12003)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1971, n. 4.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 5 *maggio* 1971)

(12004)

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1971, n. 5.

Trasferimento del Centro trasfusionale regionale (emoteca) all'Ente ospedaliero regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *giugno* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il trasferimento all'Ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, del Centro trasfusionale regionale (emoteca) istituito con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, previo parere favorevole del medico regionale.

Art. 2.

L'Ente ospedaliero regionale provvederà, dalla data del trasferimento del Centro trasfusionale, al funzionamento ed alla gestione del Centro stesso, a' sensi delle vigenti leggi, mediante idoneo personale proprio, nonchè mediante assorbimento del personale tecnico-ausiliario attualmente addetto al Centro, con il riconoscimento dei diritti economici e di carriera acquisiti dal personale stesso.

Art. 3.

Le attrezzature e ogni altro materiale attinente l'attività del Centro trasfusionale regionale saranno trasferiti in proprietà all'Ente ospedaliero regionale mediante verbali di consistenza e di consegna sottoscritti dai rappresentanti della regione e dell'Ente ospedaliero regionale.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 giugno 1971

DUJANY

(12005)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1971, n. 6.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *agosto* 1971)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1971, n. 7.

Proroga, per l'anno 1971, delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24; 12 settembre 1966, n. 11; 10 aprile 1967, n. 11; 9 febbraio 1968, n. 3 e 30 agosto 1970, n. 22 riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *agosto* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogate, per l'anno 1971, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24; 12 settembre 1966, n. 11; 10 aprile 1967, n. 11; 9 febbraio 1968, n. 3 e 30 agosto 1970, n. 22; riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 2.

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare, per l'esercizio 1971, ai sensi del paragrafo 7°) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire 1.000.000.000; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione e ammontante a complessive L. 800.000.000, sarà ripartita in 20 annualità di L. 40.000.000 ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1990.

Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:

a) *per l'anno finanziario* 1971:

mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1971 (« Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare »), il cui stanziamento annuo viene aumentato da lire 210.000.000 a L. 250.000.000 mediante prelievo della somma di L. 40.000.000 dal capitolo 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato *F* »), sul quale risulta disponibile la somma annua di lire 40.000.000;

b) *per i successivi anni finanziari*:

mediante imputazione della spesa annua di L. 40.000.000 al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1990.

Art. 3.

L'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già modificato con l'articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, viene integrato con l'aggiunta del seguente ultimo comma: « L. 18.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1971 e fino all'anno 1990 ».

Art. 4.

Per il finanziamento della eventuale spesa annua di lire 18.000.000 derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3, e per il conseguente eventuale ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971:

Nella parte entrata:

lo stanziamento del capitolo 224 (« Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari ») è aumentato da L. 94.500.000 a lire 112.500.000.

Nella parte spesa:

lo stanziamento del capitolo 256 (« Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto bancario S. Paolo di Torino ed alla Cassa di risparmio di Torino in relazione alla concessione

di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia») è aumentato da L. 94.500.000 a L. 112.500.000.

Le maggiori entrate e spese annue di L. 18.000.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1971 al 1990.

In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i futuri esercizi i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo presumibile importo delle garanzie fideiussorie accordate agli istituti di credito in applicazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge regionale 10 aprile 1967, n. 11.

Art. 5.

Il Presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 per cento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge, e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonchè di sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti fra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 agosto 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1971, n. 8.

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per l'ammortamento, nell'anno 1971, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *agosto* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, *di un contributo di 180.000.000 al comune di Aosta*, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1971, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di L. 180.000.000, di cui al precedente articolo, si provvede mediante stanziamento all'apposito capitolo 238 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 della somma di L. 180.000.000, da prelevare dal capitolo di spesa 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese in conto capitale - Allegato *F* »).

Art. 3.

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli alla tesoreria del comune di Aosta sarà approvato con provvedimento deliberativo di liquidazione del contributo stesso, da adottare dalla Giunta regionale, con imputazione di spesa allo apposito capitolo 238 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta

Aosta, addì 3 agosto 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1971, n. 9.

Concessione di contributi annui regionali al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *agosto* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione al comune di Aosta, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di L. 40.000.000, per *la durata di anni venti*, a decorrere dal corrente anno finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto comune d'intesa con la Giunta regionale.

Art. 2.

Il versamento dei contributi annui di cui al precedente articolo sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale e sarà effettuato alla tesoreria del comune di Aosta oppure, a richiesta del comune stesso, direttamente ad istituti o enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al comune di Aosta mediante sconto dei contributi annui regionali previsti all'articolo precedente.

Art. 3.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'esecuzione della presente legge si provvederà mediante imputazione all'apposito capitolo 239 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo di spesa da iscriversi nei bilanci di previsione della Regione per i successivi diciannove anni finanziari.

Per il finanziamento della spesa di L. 40.000.000 relativa alla prima annualità di contributo regionale è approvato lo aumento da L. 160.000.000 a L. 200.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo 239 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 (« Contributi al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità »), mediante prelievo della somma di L. 40.000.000 dal capitolo 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, in corso di perfezionamento. - Spese in conto capitale. - Allegato *F* »).

Art. 4.

La Giunta regionale provvederà alla adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 agosto 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1971, n. 10.

Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *agosto* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, è autorizzata la spesa annua massima di L. 200.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1971.

Art. 2.

La sottoscrizione di capitale azionario delle società di cui al precedente articolo 1 è autorizzata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per gli affari generali, finanze, programmazione e urbanistica, con imputazione di spese all'apposito capitolo 246 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 3.

L'Assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli, a' sensi degli statuti delle società di cui si tratta e in conformità delle deliberazioni delle Assemblee degli azionisti e dei consigli di amministrazione delle società stesse.

Art. 4.

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di L. 200.000.000 di cui ai precedenti articoli è approvato lo stanziamento annuo di L. 200.000.000 al capitolo 246 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Per il finanziamento della spesa di L. 200.000.000 relativa all'anno 1971, è approvato lo stanziamento di L. 200.000.000 al sopracitato capitolo 246 della parte Spesa del bilancio (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società), mediante prelievo della corrispondente somma del capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. Spese in conto capitale - Allegato *F*).

Art. 5.

(*Norme transitorie*)

E' approvata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario della S.p.a. «ALPILA», con sede in Gressan, per l'ammontare di spesa di L. 100.000.000, in relazione all'aumento del capitale azionario della predetta Società approvato per l'attuazione di un programma di sviluppo turistico ed economico della Conca di Pila.

Art. 6.

La spesa di L. 100.000.000 per la sottoscrizione di nuovo capitale azionario di cui al precedente articolo grava sull'apposito capitolo 246 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 («Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società»).

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 agosto 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1971, n. 11.

Indennità di carica e di presenza e rimborsi di spese spettanti ai membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai membri della Giunta regionale e ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *agosto* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di carica mensile spettante, a norma dell'articolo 25 dello statuto speciale, ai consiglieri regionali, per garantire il libero svolgimento del mandato, è determinata nella misura del 20 per cento della indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 1 della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, con esclusione dell'indennità integrativa speciale retta di cui alla legge statale 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

All'indennità di cui al precedente comma si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della predetta legge statale.

La predetta indennità è soggetta ad eventuali ritenute per contributi previdenziale ed assicurativi.

Art. 2.

Ai consiglieri regionali sono corrisposte le seguenti medaglie di presenza:

L. 17.036 (pari a nette L. 15.000) per ogni giorno di seduta del Consiglio;

L. 11.357 (pari a nette L. 10.000) per ogni seduta di commissione e per ogni riunione dell'ufficio di presidenza del Consiglio e dei capi gruppo consiliari regolarmente indette dai competenti organi.

Art. 3.

A membri della Giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono attribuite, in aggiunta alla indennità di cui al precedente articolo 1, le seguenti indennità mensili lorde di carica:

a) L. 400.000 al Presidente della giunta;

b) L. 300.000 al Presidente del Consiglio;

c) L. 300.000 agli assessori regionali;

d) L. 25.000 ai vice presidenti del Consiglio e al Consigliere Segretario del Consiglio.

Art. 4.

Ai membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, che si recano fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia, comprese le spese per l'uso di vagone letto, su linee aeree, in piroscafo e sugli automezzi in servizio di linea.

Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, è inoltre corrisposta una indennità nelle misure lorde appresso indicate:

L. 15.000 per viaggi nel territorio della Repubblica italiana;

L. 20.000 per viaggi all'estero.

Per i viaggi che comportano una assenza dalla sede in durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano un'assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Per le assenze dalla sede nell'ambito del territorio della Regione, sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo è corrisposta in ogni caso, una indennità chilometrica di nette L. 60.

Art. 5.

Il trattamento di missione di cui al precedente art. 4 spetta anche ai consiglieri regionali che si recano fuori della propria residenza per incarico del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Ai consiglieri regionali dimoranti fuori del comune di Aosta, ai quali non siano attribuite le indennità di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) del precedente articolo 3, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia e su pubblici mezzi di linea per partecipare alle sedute del Consiglio regionale e di commissioni varie.

Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo è corrisposta agli stessi consiglieri una indennità chilometrica netta di L. 60.

Art. 7.

Ai consiglieri regionali revisori dei conti consuntivi della Regione è corrisposta una indennità di lorde L. 100.000 per ogni conto consuntivo revisionato.

Art. 8.

Le medaglie di presenza di cui all'articolo 2 e le indennità previste negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge sono soggette alle trattenute erariali nelle misure e secondo le modalità previste dalla legge .

Art. 9.

Il trattamento economico previsto dalla presente legge avrà applicazione con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 29 agosto 1964, n. 20.

Art. 10.

Le maggiori spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in complessive annue L. 60.000.000 circa, graveranno sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni seguenti:

a) per L. 44.000.000 sul capitolo 1;

b) per L. 15.000.000 sul capitolo 31;

c) per L. 1.000.000 sul capitolo 32.

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di L. 60.000.000, sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1971, con prelevamento della corrispondente somma di L. 60.000.000 dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato *E*»):

a) lo stanziamento del capitolo 1 è aumentato di lire 44.000.000;

b) lo stanziamento del capitolo 31 è aumentato di lire 15.000.000;

c) lo stanziamento del capitolo 32 è aumentato di lire 1.000.000.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 agosto 1971

DUJANY

(12006)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.